



**CONSIGLIO REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA**  
CONSEIL DE LA VALLEE  
**DIREZIONE AFFARI LEGISLATIVI, STUDI E DOCUMENTAZIONE**  
DIRECTION DES AFFAIRES LEGISLATIVES, DES ETUDES ET DE LA DOCUMENTATION

# INFOLEG

**SEGNALAZIONI SULL'ATTIVITÀ NORMATIVA  
REGIONALE, STATALE E COMUNITARIA**

COMMUNICATIONS SUR L'ACTIVITE NORMATIVE  
REGIONALE, NATIONALE ET COMMUNAUTAIRE

**N. 170  
8-9/2012**

*Infoleg n.8-9*

**A cura di ANNY FONTANAZZI**

*Il mensile INFOLEG (informazione legislativa) è uno strumento di segnalazione dell'attività normativa degli organi regionali, statali e comunitari.*

*Nella Parte I "Legislazione", suddivisa in cinque settori (affari istituzionali, affari generali, assetto del territorio, sviluppo economico e servizi sociali), sono riportati gli estremi:*

- di tutte le leggi e regolamenti e dei progetti di legge e di regolamento della Regione autonoma Valle d'Aosta;*
- di leggi delle altre Regioni;*
- di atti normativi ed amministrativi statali;*
- di progetti di legge statali;*
- di atti comunitari e di proposte di atti comunitari.*

*Nella Parte II "Giurisprudenza" sono citate le principali sentenze degli organi giurisdizionali statali e comunitari.*

*Nella Parte III "Dottrina" sono indicati i titoli degli articoli di maggiore interesse pubblicati su riviste giuridiche in dotazione della Direzione Affari Legislativi.*

*Nella Parte IV "Segnalazioni" vengono riportati, infine, alcuni tra gli atti di maggiore rilevanza.*

*Le eventuali richieste di consultazione e di copia degli atti citati nella seconda e terza parte di questa pubblicazione possono essere rivolte alla*

*Direzione Affari Legislativi, Studi e Documentazione*

*via Piave, n. 1 - 11100 Aosta*

*E-Mail: [infoleg@consiglio.regione.vda.it](mailto:infoleg@consiglio.regione.vda.it)*

*Tel. 0165 526162*

*Fax 0165 526262*

*Le mensuel INFOLEG (information législative) est un instrument de communication de l'activité normative des organes régionaux, nationaux et communautaires.*

*La première partie "Législation", subdivisée en cinq secteurs (affaires institutionnelles, affaires générales, aménagement du territoire, développement économique et services sociaux), contient les données concernant:*

- toutes les lois, les règlements, les projets de lois et de règlements de la Région Autonome de la Vallée d'Aoste;*
- les lois des autres Régions;*
- les actes normatifs et administratifs nationaux;*
- les projets de lois nationaux;*
- les actes communautaires et les propositions d'actes communautaires.*

*La deuxième partie "Jurisprudence" concerne les principales sentences des organes juridictionnels nationaux et communautaires.*

*La troisième partie "Doctrine" présente les titres des articles les plus intéressants parus dans les publications en dotation à la Direction des Affaires Législatives.*

*La quatrième partie "Segnalazioni" propose quelques uns des actes les plus importants.*

*Pour toutes demandes de consultation et de copie des actes cités dans la deuxième et troisième partie de la présente publication, vous pouvez vous adresser à la*

*Direction des Affaires Législatives, des Etudes et de la Documentation*

*1, rue Piave - 11100 Aoste*

*E-Mail: [infoleg@consiglio.regione.vda.it](mailto:infoleg@consiglio.regione.vda.it)*

*Tél. 0165 526162*

*Fax 0165 526262*

PARTE I

LEGISLAZIONE

AFFARI ISTITUZIONALI

*Leggi e regolamenti della Regione autonoma Valle d'Aosta e delle altre Regioni*

*Trentino-A.A./Bolzano*

L.P. 20 settembre 2012, n. 15

**ISTITUZIONE DEL REPERTORIO TOPONOMASTICO PROVINCIALE E DELLA CONSULTA CARTOGRAFICA PROVINCIALE.**

B.U. n. 39 del 25 settembre 2012

[http://lexbrowser.provinz.bz.it/doc/it/195689/legge\\_provinciale\\_20\\_settembre\\_2012\\_n\\_15.aspx?view=1&a=2012&n=15&in=-](http://lexbrowser.provinz.bz.it/doc/it/195689/legge_provinciale_20_settembre_2012_n_15.aspx?view=1&a=2012&n=15&in=-)

*Atti normativi ed amministrativi statali*

DECRETO LEGISLATIVO 30 luglio 2012, n. 152

**NORME DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO SPECIALE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA, CONCERNENTI MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 23 DICEMBRE 2010, N. 274, RIGUARDANTE IL TRASFERIMENTO DI FUNZIONI IN MATERIA DI SANITA' PENITENZIARIA.**

G.U. n. 206 del 4 settembre 2012

<http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-09-04&task=dettaglio&numgu=206&redaz=012G0173&tmstp=1347366785644>

DECRETO LEGISLATIVO 30 luglio 2012, n. 153

**NORME DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO SPECIALE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA RECANTI FORME DI RACCORDO TRA LO SPORTELLLO UNICO PER L'IMMIGRAZIONE E GLI UFFICI REGIONALI E PROVINCIALI PER L'ORGANIZZAZIONE E L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI LAVORO, ATTRIBUITE ALLO SPORTELLLO MEDESIMO.**

G.U. n. 206 del 4 settembre 2012

<http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-09-04&task=dettaglio&numgu=206&redaz=012G0174&tmstp=1347366785644>

*Camera dei Deputati - Senato della Repubblica Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei Servizi radiotelevisivi*

PROVVEDIMENTO 19 settembre 2012

**DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMUNICAZIONE POLITICA, MESSAGGI AUTOGESTITI E INFORMAZIONE DELLA CONCESSIONARIA PUBBLICA PER LE ELEZIONI DEL PRESIDENTE E DELL'ASSEMBLEA DELLA REGIONE SICILIANA FISSATE PER IL GIORNO 28 OTTOBRE 2012, NONCHE' PER LO SVOLGIMENTO DI UNA CONSULTAZIONE REFERENDARIA NELLA REGIONE VALLE D'AOSTA INDETTA PER IL GIORNO 18 NOVEMBRE 2012.**

G.U. n. 223 del 24 settembre 2012

<http://www.gazzettaufficiale.it/guridb//dispatcher?task=attoCompleto&service=1&datagu=2012-09-24&redaz=12A10080&connote=true>

*Camera dei Deputati*

DELIBERAZIONE 25 settembre 2012

**MODIFICAZIONI AGLI ARTICOLI 14 E 15 E INTRODUZIONE DEGLI ARTICOLI 15-TER E 153-QUATER DEL REGOLAMENTO DELLA CAMERA DEI DEPUTATI.**

G.U. n. 226 del 27 settembre 2012

<http://www.gazzettaufficiale.it/guridb//dispatcher?task=attoCompleto&service=1&datagu=2012-09-27&redaz=12A10350&connote=false>

## AFFARI GENERALI

### *Leggi e regolamenti della Regione autonoma Valle d'Aosta e delle altre Regioni*

#### *Campania*

L.R. 27 luglio 2012, n. 24

**CAMPANIA ZERO - NORME PER UNA CAMPANIA EQUA, SOLIDALE E TRASPARENTE ED IN MATERIA DI INCOMPATIBILITÀ.**

B.U. n. 48 del 6 agosto 2012

[http://www.consiglio.regione.campania.it/cms/CM\\_PORTALE\\_CRC/servlet/Docs?dir=leggivig&file=LeggiVig\\_1681.pdf](http://www.consiglio.regione.campania.it/cms/CM_PORTALE_CRC/servlet/Docs?dir=leggivig&file=LeggiVig_1681.pdf)

#### *Friuli-Venezia Giulia*

L.R. 9 agosto 2012, n. 16

**INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE E RIORDINO DI ENTI, AZIENDE E AGENZIE DELLA REGIONE.**

B.U. n. 33 del 16 agosto 2012

<http://lexview-int.regione.fvg.it/fontinormative/xml/xmlLex.aspx?anno=2012&legge=16&fx=lex>

#### *Trentino-A.A./Trento*

L.P. 27 luglio 2012, n. 16

**DISPOSIZIONI PER LA PROMOZIONE DELLA SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE E DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE E PER LA DIFFUSIONE DEL SOFTWARE LIBERO E DEI FORMATI DI DATI APERTI.**

B.U. n. 31 del 31 luglio 2012

[http://www.consiglio.provincia.tn.it/documenti\\_pdf/clex\\_23718.pdf](http://www.consiglio.provincia.tn.it/documenti_pdf/clex_23718.pdf)

## *Atti normativi ed amministrativi statali*

LEGGE 7 agosto 2012, n. 135

**CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 6 LUGLIO 2012, N. 95, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER LA REVISIONE DELLA SPESA PUBBLICA CON INVARIANZA DEI SERVIZI AI CITTADINI.**

Supplemento a G.U. n. 189 del 14 agosto 2012

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 6 luglio 2012, n. 95

**TESTO DEL DECRETO-LEGGE 6 LUGLIO 2012, N. 95, COORDINATO CON LA LEGGE DI CONVERSIONE 7 AGOSTO 2012, N. 135, RECANTE: "DISPOSIZIONI URGENTI PER LA REVISIONE DELLA SPESA PUBBLICA CON INVARIANZA DEI SERVIZI AI CITTADINI ( NONCHE' MISURE DI RAFFORZAMENTO PATRIMONIALE DELLE IMPRESE DEL SETTORE BANCARIO. )".**

Supplemento a G.U. n. 189 del 14 agosto 2012

DECRETO LEGISLATIVO 6 agosto 2012, n. 147

**DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE DEL DECRETO LEGISLATIVO 26 MARZO 2010, N. 59, RECANTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2006/123/CE, RELATIVA AI SERVIZI NEL MERCATO INTERNO.**

Supplemento a G.U. n. 202 del 30 agosto 2012

<http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-08-30&task=dettaglio&numgu=202&redaz=012G0168&tmstp=1347355673632>

## *Presidente della Repubblica*

DECRETO 7 agosto 2012, n. 137

**REGOLAMENTO RECANTE RIFORMA DEGLI ORDINAMENTI PROFESSIONALI, A NORMA DELL'ARTICOLO 3, COMMA 5, DEL DECRETO-LEGGE 13 AGOSTO 2011, N. 138, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 14 SETTEMBRE 2011, N. 148.**

G.U. n. 189 del 14 agosto 2012

<http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-08-14&task=dettaglio&numgu=189&redaz=012G0159&tmstp=1347434757004>



## *Progetti di legge statali*

SENATO DELLA REPUBBLICA

D.L. 3445 presentato il 7 agosto 2012

**MODIFICA ALL'ARTICOLO 3 DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 MARZO 2006, N. 139 E ALL'ARTICOLO 6 COMMA 3 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 SETTEMBRE 2001, N. 398 IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO.**

Maria Antezza

Carlo Vizzini, Colomba Mongiello, Maria Fortuna Incostante, Marilena Adamo, Alberto Tedesco, Maria Giuseppa Castiglione, Egidio Digilio, Antonio Battaglia, Luciana Sbarbati, Silvana Amati, Teresa Armato, Fiorenza Bassoli, Maria Teresa Bertuzzi, Franca Biondelli, Felice Casson, Mauro Ceruti, Carlo Chiurazzi, Vincenzo De Luca, Mauro Del Vecchio, Manuela Granaiola, Giovanni Legnini, Giuseppe Lumia, Mauro Maria Marino, Flavio Pertoldi, Leana Pignedoli, Gian Piero Scanu, Mariangela Bastico, Roberto Di Giovan Paolo, Cecilia Donaggio, **Antonio Fosson** (aggiunge firma in data 1 ottobre 2012), Gianvittore Vaccari

SENATO DELLA REPUBBLICA

D.L. 3491 presentato il 28 settembre 2012

**MODIFICHE ALLA LEGGE 8 FEBBRAIO 1948, N. 47, E AL CODICE PENALE IN MATERIA DI DIFFAMAZIONE.**

Vannino Chiti, Maurizio Gasparri, Elio Massimo Palmizio, Stefano Ceccanti, Mauro Del Vecchio, Rita Ghedini, Luciana Sbarbati, **Antonio Fosson**, Luigi D'Ambrosio Lettieri, Franca Chiaromonte, Basilio Giordano, Cosimo Izzo, Giacomo Caliendo, Esteban Juan Caselli, Francesca Maria Marinaro, Vincenzo Maria Vita, Maria Rizzotti, Franco Asciutti, Luigi Grillo, Fabrizio Di Stefano, Vanni Lenna, Giancarlo Serafini, Mario Mantovani, Vincenzo De Luca

<http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00679457.pdf>

## ASSETTO DEL TERRITORIO

### *Leggi e regolamenti della Regione autonoma Valle d'Aosta e delle altre Regioni*

#### *Valle d'Aosta*

L.R. 18 luglio 2012, n. 20

**DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RIORDINO FONDIARIO.**

B.U. n. 34 del 14 agosto 2012

[http://www.regione.vda.it/amministrazione/leggi/bollettino\\_ufficiale\\_new/archive/2012/34-2012-1.pdf#Page=1](http://www.regione.vda.it/amministrazione/leggi/bollettino_ufficiale_new/archive/2012/34-2012-1.pdf#Page=1)

L.R. 18 luglio 2012, n. 21

**MODIFICAZIONI ALLE LEGGI REGIONALI 8 SETTEMBRE 1999, N. 27 (DISCIPLINA DELL'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO), E 4 DICEMBRE 2006, N. 29 (NUOVA DISCIPLINA DELL'AGRITURISMO. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 24 LUGLIO 1995, N. 27, E DEL REGOLAMENTO REGIONALE 14 APRILE 1998, N. 1).**

B.U. n. 35 del 21 agosto 2012

[http://www.regione.vda.it/amministrazione/leggi/bollettino\\_ufficiale\\_new/archive/2012/35-2012-1.pdf#Page=1](http://www.regione.vda.it/amministrazione/leggi/bollettino_ufficiale_new/archive/2012/35-2012-1.pdf#Page=1)

L.R. 31 luglio 2012, n. 23

**DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI VIGILANZA SU OPERE E COSTRUZIONI IN ZONE SISMICHE.**

B.U. n. 37 del 4 settembre 2012

[http://www.regione.vda.it/amministrazione/leggi/bollettino\\_ufficiale\\_new/archive/2012/37-2012-1.pdf#Page=1](http://www.regione.vda.it/amministrazione/leggi/bollettino_ufficiale_new/archive/2012/37-2012-1.pdf#Page=1)

L.R. 1° agosto 2012, n. 27

**MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 27 MAGGIO 1994, N. 18 (DELEGHE AI COMUNI DELLA VALLE D'AOSTA DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI TUTELA DEL PAESAGGIO), E AD ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DEL PAESAGGIO.**

B.U. n. 37 del 4 settembre 2012

[http://www.regione.vda.it/amministrazione/leggi/bollettino\\_ufficiale\\_new/archive/2012/37-2012-1.pdf#Page=18](http://www.regione.vda.it/amministrazione/leggi/bollettino_ufficiale_new/archive/2012/37-2012-1.pdf#Page=18)

## *Abruzzo*

L.R. 31 luglio 2012, n. 38

**DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ AGRITURISTICHE IN ABRUZZO.**

B.U. n. 43 del 10 agosto 2012

[http://www2.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi\\_tv/testi\\_vigenti/insieme.asp?numero=38&anno=2012&lr=L.R.%2031%20luglio%202012,%20n.%2038&passo=../abruzzo\\_lr/2012/lr12038.htm&passa=http://leggi.regione.abruzzo.it/leggireg/2012/1038.htm&passa1=http://leggi.regione.abruzzo.it/leggireg/2012/1038.html](http://www2.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/testi_vigenti/insieme.asp?numero=38&anno=2012&lr=L.R.%2031%20luglio%202012,%20n.%2038&passo=../abruzzo_lr/2012/lr12038.htm&passa=http://leggi.regione.abruzzo.it/leggireg/2012/1038.htm&passa1=http://leggi.regione.abruzzo.it/leggireg/2012/1038.html)

L.R. 10 agosto 2012, n. 44

**NORME PER LA DIFFUSIONE DI METODOLOGIE ALTERNATIVE ALLA SPERIMENTAZIONE ANIMALE.**

B.U. n. 46 del 29 agosto 2012

[http://www2.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi\\_tv/testi\\_vigenti/insieme.asp?numero=44&anno=2012&lr=L.R.%2010%20agosto%202012,%20n.%2044&passo=../abruzzo\\_lr/2012/lr12044.htm&passa=http://leggi.regione.abruzzo.it/leggireg/2012/1044.htm&passa1=http://leggi.regione.abruzzo.it/leggireg/2012/1044.html](http://www2.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/testi_vigenti/insieme.asp?numero=44&anno=2012&lr=L.R.%2010%20agosto%202012,%20n.%2044&passo=../abruzzo_lr/2012/lr12044.htm&passa=http://leggi.regione.abruzzo.it/leggireg/2012/1044.htm&passa1=http://leggi.regione.abruzzo.it/leggireg/2012/1044.html)

## *Calabria*

L.R. 10 agosto 2012 n. 37

**QUALIFICAZIONE DEL TERRITORIO RURALE MEDIANTE LA VALORIZZAZIONE DI PRODUZIONI REGIONALI TIPICHE - FAVE E PISELLI.**

B.U. n. 15 del 16 agosto 2012

[http://www.consiglioregionale.calabria.it/gestbur\\_2002/bur2012/sups1\\_15.pdf#page=12](http://www.consiglioregionale.calabria.it/gestbur_2002/bur2012/sups1_15.pdf#page=12)

L.R. 3 settembre 2012, n. 39

**ISTITUZIONE DELLA STRUTTURA TECNICA DI VALUTAZIONE VAS-VIA-AIA-VI.**

B.U. n. 16 del 1° settembre 2012

[http://www.consiglioregionale.calabria.it/gestbur\\_2002/bur2012/sups2\\_16.pdf#page=5](http://www.consiglioregionale.calabria.it/gestbur_2002/bur2012/sups2_16.pdf#page=5)

L.R. 26 luglio 2012, n. 30

**MISURE A FAVORE DEI CONSORZI DI GARANZIA COLLETTIVA FIDI IN AGRICOLTURA.**

B.U. n. 14 del 1° agosto 2012

[http://www.consiglioregionale.calabria.it/gestbur\\_2002/bur2012/sups1\\_14.pdf#page=2](http://www.consiglioregionale.calabria.it/gestbur_2002/bur2012/sups1_14.pdf#page=2)

*Campania*

L.R. 9 agosto 2012, n. 26

**NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ VENATORIA IN CAMPANIA.**

B.U. n. 52 del 13 agosto 2012, n. 52

[http://www.consiglio.regione.campania.it/cms/CM\\_PORTALE\\_CRC/servlet/Docs?dir=leggivig&file=Leggi\\_Vig\\_1661.pdf](http://www.consiglio.regione.campania.it/cms/CM_PORTALE_CRC/servlet/Docs?dir=leggivig&file=Leggi_Vig_1661.pdf)

*Liguria*

L.R. 10 agosto 2012, n. 32

**DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) E MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 30 DICEMBRE 1998, N. 38 (DISCIPLINA DELLA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE).**

B.U. n. 15 del 16 agosto 2012

[http://www.edizionieuropee.it/data/html/198/li4\\_06\\_049.html?yaCgoxul](http://www.edizionieuropee.it/data/html/198/li4_06_049.html?yaCgoxul)

*Veneto*

L.R. 10 agosto 2012, n. 28

**DISCIPLINA DELL'AGRITURISMO, ITTITURISMO E PESCATURISMO.**

B.U. n. 67 del 17 agosto 2012

<http://www.consiglioveneto.it/crvportal/leggi/2012/12lr0028.html?numLegge=28&annoLegge=2012&tipoLegge=Alr>

## ***Progetti di legge e di regolamento della Regione autonoma Valle d'Aosta***

D.L. n. 206 presentato il 14 agosto 2012

**MODIFICAZIONI DI LEGGI REGIONALI IN MATERIA VETERINARIA.**

Giunta regionale

### ***Atti normativi ed amministrativi statali***

DECRETO LEGISLATIVO 14 agosto 2012, n. 148

**ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2010/60/UE, RECANTE DEROGHE PER LA COMMERCIALIZZAZIONE DELLE MISCELE DI SEMENTI DI PIANTE FORAGGERE DESTINATE A ESSERE UTILIZZATE PER LA PRESERVAZIONE DELL'AMBIENTE NATURALE.**

Supplemento a G.U. n. 177 del 30 agosto 2012

<http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-08-30&task=dettaglio&numgu=202&redaz=012G0169&tmstp=1347355673632>

DECRETO LEGISLATIVO 14 agosto 2012, n. 150

**ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2009/128/CE CHE ISTITUISCE UN QUADRO PER L'AZIONE COMUNITARIA AI FINI DELL'UTILIZZO SOSTENIBILE DEI PESTICIDI.**

Supplemento a G.U. n. 177 del 30 agosto 2012

<http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-08-30&task=dettaglio&numgu=202&redaz=012G0171&tmstp=1347355673633>

## SVILUPPO ECONOMICO

### *Leggi e regolamenti della Regione autonoma Valle d'Aosta e delle altre Regioni*

#### *Valle d'Aosta*

L.R. 1° agosto 2012, n. 26

**DISPOSIZIONI REGIONALI IN MATERIA DI PIANIFICAZIONE ENERGETICA, DI PROMOZIONE DELL'EFFICIENZA ENERGETICA E DI SVILUPPO DELLE FONTI RINNOVABILI.**

B.U. n. 34 del 14 agosto 2012

[http://www.regione.vda.it/amministrazione/leggi/bollettino\\_ufficiale\\_new/archive/2012/34-2012-1.pdf#Page=17](http://www.regione.vda.it/amministrazione/leggi/bollettino_ufficiale_new/archive/2012/34-2012-1.pdf#Page=17)

#### *Abruzzo*

L.R. 31 luglio 2012, n. 39

**DISCIPLINA DELLA PROFESSIONE DI MAESTRO DI SCI.**

B.U. n. 43 del 10 agosto 2012

[http://www2.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi\\_tv/testi\\_vigenti/insieme.asp?numero=39&anno=2012&lr=L.R.%2031%20luglio%202012,%20n.%2039&passo=../abruzzo\\_lr/2012/lr12039.htm&passa=http://leggi.regione.abruzzo.it/leggireg/2012/1039.htm&passa1=http://leggi.regione.abruzzo.it/leggireg/2012/1039.html](http://www2.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/testi_vigenti/insieme.asp?numero=39&anno=2012&lr=L.R.%2031%20luglio%202012,%20n.%2039&passo=../abruzzo_lr/2012/lr12039.htm&passa=http://leggi.regione.abruzzo.it/leggireg/2012/1039.htm&passa1=http://leggi.regione.abruzzo.it/leggireg/2012/1039.html)

L.R. 8 agosto 2012, n. 40

**PROMOZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA PRODUTTIVO REGIONALE.**

B.U. n. 44 del 17 agosto 2012

[http://www2.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi\\_tv/testi\\_vigenti/insieme.asp?numero=40&anno=2012&lr=L.R.%208%20agosto%202012,%20n.%2040&passo=../abruzzo\\_lr/2012/lr12040.htm&passa=http://leggi.regione.abruzzo.it/leggireg/2012/1040.htm&passa1=http://leggi.regione.abruzzo.it/leggireg/2012/1040.html](http://www2.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/testi_vigenti/insieme.asp?numero=40&anno=2012&lr=L.R.%208%20agosto%202012,%20n.%2040&passo=../abruzzo_lr/2012/lr12040.htm&passa=http://leggi.regione.abruzzo.it/leggireg/2012/1040.htm&passa1=http://leggi.regione.abruzzo.it/leggireg/2012/1040.html)

## *Basilicata*

L.R. 9 agosto 2012, n. 20

**MISURE FINALIZZATE ALLA PROMOZIONE DEI SISTEMI PRODUTTIVI LOCALI  
E DEI CONTRATTI DI RETE.**

B.U. n. 27 del 9 agosto 2012

<http://www.consiglio.basilicata.it/consiglioweb/site/Consiglio/pdf.jsp?id=322966&sec=107173&anno=2012&otype=1150>

## *Calabria*

L.R. 3 settembre 2012, n. 38

**VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DEL TERMALISMO IN CALABRIA.**

B.U. n. 16 del 1° settembre 2012

[http://www.consiglioregionale.calabria.it/gestbur\\_2002/bur2012/sups2\\_16.pdf#page=2](http://www.consiglioregionale.calabria.it/gestbur_2002/bur2012/sups2_16.pdf#page=2)

## *Puglia*

L.R. 24 settembre 2012, n. 25

**REGOLAZIONE DELL'USO DELL'ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI.**

B.U. n. 138 del 25 settembre 2012

[http://www2.consiglio.puglia.it/GISS9/9SagArchivio.nsf/%28InLinea%29/L.r.-104-IX/\\$File/LR%2025-2012.pdf?OpenElement](http://www2.consiglio.puglia.it/GISS9/9SagArchivio.nsf/%28InLinea%29/L.r.-104-IX/$File/LR%2025-2012.pdf?OpenElement)

## *Toscana*

L.R. 31 luglio 2012, n. 45

**AGEVOLAZIONI FISCALI PER FAVORIRE, SOSTENERE E VALORIZZARE LA  
CULTURA ED IL PAESAGGIO IN TOSCANA.**

B.U. n. 43 dell'8 agosto 2012

<http://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:legge:2012-07-31:45&pr=idx,0;artic,1;articparziale,0>

## *Atti normativi ed amministrativi statali*

LEGGE 7 agosto 2012, n. 134

**CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 22 GIUGNO 2012, N. 83, RECANTE MISURE URGENTI PER LA CRESCITA DEL PAESE.**

Supplemento a G.U. n. 187 dell'11 agosto 2012

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 22 giugno 2012, n. 83

**TESTO DEL DECRETO-LEGGE 22 GIUGNO 2012, N. 83, COORDINATO CON LA LEGGE DI CONVERSIONE 7 AGOSTO 2012, N. 134, RECANTE: «MISURE URGENTI PER LA CRESCITA DEL PAESE.».**

Supplemento a G.U. n. 187 dell'11 agosto 2012

## *Ministero dell'Interno*

DECRETO 29 agosto 2012

**ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 5 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 109/2012, IN MATERIA DI EMERSIONE DAL LAVORO IRREGOLARE.**

G.U. n. 209 del 7 settembre 2012

<http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-09-07&task=dettaglio&numgu=209&redaz=12A09682&tmstp=1347439911315>



## SERVIZI SOCIALI

### *Leggi e regolamenti della Regione autonoma Valle d'Aosta e delle altre Regioni*

#### *Valle d'Aosta*

L.R. 18 luglio 2012, n. 22

**INTERVENTI REGIONALI IN MATERIA DI PROMOZIONE E SVILUPPO DELLA FORMAZIONE E CULTURA MUSICALE IN VALLE D'AOSTA E DI VALORIZZAZIONE E DIVULGAZIONE DEL PATRIMONIO MUSICALE TRADIZIONALE. MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 17 MARZO 1992, N. 8.**

B.U. n. 35 del 21 agosto 2012

[http://www.regione.vda.it/amministrazione/leggi/bollettino\\_ufficiale\\_new/archive/2012/35-2012-1.pdf#Page=12](http://www.regione.vda.it/amministrazione/leggi/bollettino_ufficiale_new/archive/2012/35-2012-1.pdf#Page=12)

L.R. 31 luglio 2012, n. 24

**INTERVENTI REGIONALI A SOSTEGNO DEL VOLO AMATORIALE.**

B.U. n. 33 del 7 agosto 2012

[http://www.regione.vda.it/amministrazione/leggi/bollettino\\_ufficiale\\_new/archive/2012/33-2012-1.pdf#Page=1](http://www.regione.vda.it/amministrazione/leggi/bollettino_ufficiale_new/archive/2012/33-2012-1.pdf#Page=1)

L.R. 31 luglio 2012, n. 25

**MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 1° APRILE 2004, N. 3 (NUOVA DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI A FAVORE DELLO SPORT).**

B.U. n. 33 del 7 agosto 2012

[http://www.regione.vda.it/amministrazione/leggi/bollettino\\_ufficiale\\_new/archive/2012/33-2012-1.pdf#Page=6](http://www.regione.vda.it/amministrazione/leggi/bollettino_ufficiale_new/archive/2012/33-2012-1.pdf#Page=6)

## *Calabria*

L.R. 26 luglio 2012, n. 33

**NORME PER LA PROMOZIONE E LA DISCIPLINA DEL VOLONTARIATO.**

B.U. n. 14 del 1° agosto 2012

[http://www.consiglioregionale.calabria.it/gestbur\\_2002/bur2012/sups1\\_14.pdf#page=6](http://www.consiglioregionale.calabria.it/gestbur_2002/bur2012/sups1_14.pdf#page=6)

## *Liguria*

L.R. 3 agosto 2012, n. 26

**MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI FARMACI E DELLE PREPARAZIONI GALENICHE A BASE DI CANNABINOIDI PER FINALITÀ TERAPEUTICHE.**

B.U. n. 13 del 7 agosto 2012

[http://www.edizioneuropee.it/data/html/198/li2\\_01\\_135.html?yasgBxLp](http://www.edizioneuropee.it/data/html/198/li2_01_135.html?yasgBxLp)

L.R. 30 luglio 2012, n. 25

**DISPOSIZIONI PER L'ACCESSO DEI PAZIENTI ALLE CONNESSIONI INTERNET SENZA FILI (CONNESSIONI WIRELESS) NELLE AZIENDE SANITARIE E STRUTTURE CONVENZIONATE.**

B.U. n. 13 del 7 agosto 2012

[http://www.edizioneuropee.it/data/html/198/li2\\_01\\_134.html?eDA\]p%60Gu](http://www.edizioneuropee.it/data/html/198/li2_01_134.html?eDA]p%60Gu)

## *Lombardia*

L.R. 31 luglio 2012, n. 16

**VALORIZZAZIONE DEI REPERTI MOBILI E DEI CIMELI APPARTENENTI A PERIODI STORICI DIVERSI DALLA PRIMA GUERRA MONDIALE.**

B.U. n. 31 del 3 agosto 2012

[http://consiglionline.lombardia.it/normelombardia/accessibile/main.aspx?exp\\_coll=lr002012073100016&view=showdoc&iddoc=lr002012073100016&selnode=lr002012073100016](http://consiglionline.lombardia.it/normelombardia/accessibile/main.aspx?exp_coll=lr002012073100016&view=showdoc&iddoc=lr002012073100016&selnode=lr002012073100016)

## *Molise*

L.R. 7 agosto 2012, n. 19

**INTERVENTI IN FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI COMBATTENTISTICHE E D'ARMA.**

B.U. n. 19 del 16 agosto 2012

<http://www.regione.molise.it/web/crm/lr.nsf/0/BD18D35FABEFC0E9C1257A60004B5472?OpenDocument>

L.R. 7 agosto 2012, n. 20

**INTERVENTI A FAVORE DELLE SICUREZZA E DELL'EDUCAZIONE STRADALE.**

B.U. n. 19 del 16 agosto 2012

<http://www.regione.molise.it/web/crm/lr.nsf/0/EA72CF1A5A6F85F0C1257A60004BB0BE?OpenDocument>

### *Piemonte*

L.R. 30 luglio 2012, n. 9

**DISPOSIZIONI PER LA PROMOZIONE DEL RICONOSCIMENTO DELLA LINGUA DEI SEGNI ITALIANA E PER LA PIENA PARTECIPAZIONE DELLE PERSONE SORDE ALLA VITA COLLETTIVA.**

B.U. n. 31 del 2 agosto 2012

<http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/ariaint/TESTO?LAYOUT=PRESENTAZIONE&TIPODOC=LEGGI&LEGGI=9&LEGGEANNO=2012>

### *Sicilia*

L.R. 19 settembre 2012, n. 50

**NORME PER L'INTRODUZIONE DEL QUOZIENTE FAMILIARE IN SICILIA.**

Gazz. Uff. n. 41 del 28 settembre 2012

[http://www.ars.sicilia.it/lex/L\\_2012\\_050.htm](http://www.ars.sicilia.it/lex/L_2012_050.htm)

L.R. 19 settembre 2012, n. 51

**ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE REGIONALE PER LA PROMOZIONE DI CONDIZIONI DI PARI OPPORTUNITÀ TRA UOMO E DONNA NELLA REGIONE.**

Gazz. Uff. n. 41 del 28 settembre 2012

[http://www.ars.sicilia.it/lex/L\\_2012\\_051.htm](http://www.ars.sicilia.it/lex/L_2012_051.htm)

### *Veneto*

L.R. 27 luglio 2012, n. 26

**DISCIPLINA DEL SISTEMA REGIONALE DI TRASPORTO SANITARIO DI SOCCORSO ED EMERGENZA.**

B.U. n. 61 del 3 agosto 2012

<http://www.consiglioveneto.it/crvportal/leggi/2012/12lr0026.html?numLegge=26&annoLegge=2012&tipoLegge=Alr>

L.R. 27 luglio 2012, n. 27

**DISCIPLINARE LE INIZIATIVE DI PROMOZIONE DEI DIRITTI ETICI E DELLA VITA NELLE STRUTTURE SANITARIE E SOCIO-SANITARIE.**

B.U. n. 61 del 3 agosto 2012

<http://www.consiglio Veneto.it/crvportal/leggi/2012/12lr0027.html?numLegge=27&annoLegge=2012&tipoLegge=Alr>

L.R. 10 agosto 2012, n. 29

**NORME PER IL SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE MONOPARENTALI E DEI GENITORI SEPARATI O DIVORZIATI IN SITUAZIONE DI DIFFICOLTÀ.**

B.U. n. 67 del 17 agosto 2012

<http://www.consiglio Veneto.it/crvportal/leggi/2012/12lr0029.html?numLegge=29&annoLegge=2012&tipoLegge=Alr>

L.R. 10 agosto 2012, n. 30

**ISTITUZIONE, DISCIPLINA E PROMOZIONE DEGLI ECOMUSEI.**

B.U. n. 67 del 17 agosto 2012

<http://www.consiglio Veneto.it/crvportal/leggi/2012/12lr0030.html?numLegge=30&annoLegge=2012&tipoLegge=Alr>

L.R. 10 agosto 2012, n. 31

**NORME REGIONALI IN MATERIA DI BENESSERE DEI GIOVANI CANI.**

B.U. n. 67 del 17 agosto 2012

<http://www.consiglio Veneto.it/crvportal/leggi/2012/12lr0031.html?numLegge=31&annoLegge=2012&tipoLegge=Alr>

### *Atti normativi ed amministrativi statali*

DECRETO-LEGGE 13 settembre 2012, n. 158

**DISPOSIZIONI URGENTI PER PROMUOVERE LO SVILUPPO DEL PAESE MEDIANTE UN PIU' ALTO LIVELLO DI TUTELA DELLA SALUTE.**

G.U. n. 214 del 13 settembre 2012

<http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-09-13&task=dettaglio&numgu=214&redaz=012G0180&tmstp=1347868271462>

LEGGE 19 settembre 2012, n. 167

**NORME PER CONSENTIRE IL TRAPIANTO PARZIALE DI POLMONE, PANCREAS E INTESTINO TRA PERSONE VIVENTI.**

G.U. n. 227 del 28 settembre 2012

<http://www.gazzettaufficiale.it/guridb//dispatcher?task=attoCompleto&service=1&datagu=2012-09-28&redaz=012G0184&connote=false>

*Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano*

ACCORDO 25 luglio 2012

**ACCORDO TRA IL GOVERNO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO, SUL DOCUMENTO PROPOSTO DAL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI RECANTE «ADEGUAMENTO E LINEE APPLICATIVE DEGLI ACCORDI EX ARTICOLO 34, COMMA 2 E 37, COMMA 2 DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI».**

G.U. n. 192 del 18 agosto 2012

<http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-08-18&task=dettaglio&numgu=192&redaz=12A09056&tmstp=1347353364505>

ACCORDO 25 luglio 2012

**ACCORDO TRA GOVERNO, REGIONI E PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO CONCERNENTE LA DIFFUSIONE NELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO DEI PROGETTI E DELLE AZIONI DI INNOVAZIONE DIDATTICA. ACCORDO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 4 DEL DECRETO LEGISLATIVO 28 AGOSTO 1997, N. 281.**

G.U. n. 192 del 18 agosto 2012

<http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-08-18&task=dettaglio&numgu=192&redaz=12A09057&tmstp=1347353364506>

ACCORDO 25 luglio 2012

**ACCORDO TRA GOVERNO, REGIONI E PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO SU «INDICAZIONI PER LA DIAGNOSI E LA CERTIFICAZIONE DEI DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO (DSA)». ACCORDO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 4, DEL DECRETO LEGISLATIVO 28 AGOSTO 1997, N. 281.**

G.U. n. 192 del 18 agosto 2012

<http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-08-18&task=dettaglio&numgu=192&redaz=12A09058&tmstp=1347353364506>

*Ministero per i beni e le attività culturali*

DECRETO 18 aprile 2012

**ADOZIONE DELLE LINEE GUIDA PER LA COSTITUZIONE E LA VALORIZZAZIONE DEI PARCHI ARCHEOLOGICI.**

Supplemento a G.U. n. 179 del 2 agosto 2012

*Presidente della Repubblica*

DECRETO DEL 5 giugno 2012, n. 136

**REGOLAMENTO RECANTE MODIFICHE AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 GIUGNO 2000, N. 230, IN MATERIA DI CARTA DEI DIRITTI E DEI DOVERI DEL DETENUTO E DELL'INTERNATO.**

G.U. n. 189 del 14 agosto 2012

## PARTE II

# GIURISPRUDENZA

### *Corte Costituzionale*

SENTENZA 18 luglio 2012, n. 215

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Impiego pubblico - Misure in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica - Norme contenute in un decreto legge convertito - Impugnazione rivolta contro le disposizioni della legge di conversione - Eccezioni tardive dei ricorsi - Reiezione.

- D.l. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122).

Impiego pubblico - Trattamento accessorio dei dipendenti - Risorse annualmente destinate - Importo destinato nel 2010 quale misura massima di riferimento per gli anni 2011, 2012 e 2013, da ridursi automaticamente in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio - **Ricorso della Regione Valle d'Aosta** - Asserita violazione dell'autonomia organizzativa e finanziaria delle Regioni e degli enti locali, nonché della competenza primaria in materia di "ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti dalla Regione e stato giuridico ed economico del personale" e della competenza finanziaria regionale statutaria - Ius superveniens che rende la normativa censurata non direttamente applicabile alla Regione ricorrente - Cessazione della materia del contendere.

- D.l. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122) art. 9, comma 2-bis.- Costituzione, artt. 117, terzo comma, e 119; legge

costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10; statuto della Regione Valle d'Aosta, artt. 2, lett. a), 3, lett. f), e 4.

Impiego pubblico - Trattamento economico dei dipendenti - Trattamento spettante per il 2010 quale misura massima di riferimento per gli anni 2011, 2012 e 2013 - Ricorsi delle Regioni Umbria ed Emilia-Romagna - Asserita violazione della competenza legislativa regionale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica per l'introduzione di limiti rigidi a una specifica voce di spesa - Asserita violazione dell'autonomia organizzativa e finanziaria delle Regioni e degli enti locali - Insussistenza - Previsione di limite generale espressione della potestà legislativa statale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica - Non fondatezza delle questioni.

- D.l. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122) art. 9, comma 1.

- Costituzione, artt. 117, terzo comma, e 119.

Impiego pubblico - Trattamento accessorio dei dipendenti - Risorse da destinarsi annualmente - Importo del 2010 quale misura massima di riferimento per gli anni 2011, 2012 e 2013, da ridursi automaticamente in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio - Ricorsi delle Regioni Liguria, Umbria, Emilia-Romagna e Puglia - Asserita violazione della competenza legislativa regionale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica per l'introduzione di limiti rigidi a una specifica voce di spesa - Asserita violazione dell'autonomia organizzativa e finanziaria delle Regioni e degli enti locali - Previsione di limite generale espressione della potestà legislativa statale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica - Non fondatezza delle questioni.

- D.l. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122) art. 9, comma 2-bis.

- Costituzione, artt. 117, terzo comma, e 119.

Impiego pubblico - Biennio contrattuale 2008-2009 - Rinnovi contrattuali del personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni e miglioramenti economici del rimanente personale in regime di diritto pubblico - Divieto di aumenti retributivi superiori al 3,2 per cento - Ricorsi delle Regioni Liguria, Umbria ed Emilia-Romagna - Asserita violazione dei diritti del lavoratore - Asserita violazione del principio di ragionevolezza -



Evocazione di parametri non attinenti al riparto di competenze - Inammissibilita' delle questioni.

- D.l. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122) art. 9, comma 4.

- Costituzione, art. 36.

Impiego pubblico - Biennio contrattuale 2008-2009 - Rinnovi contrattuali del personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni e miglioramenti economici del rimanente personale in regime di diritto pubblico - Divieto di aumenti retributivi superiori al 3,2 per cento - Ricorsi delle Regioni Liguria, Umbria, Emilia-Romagna e Valle d'Aosta - Asserita violazione della competenza legislativa regionale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica per l'introduzione di limiti rigidi a una specifica voce di spesa - Asserita violazione dell'autonomia organizzativa e finanziaria delle Regioni e degli enti locali - Asserita irragionevole alterazione del sinallagma contrattuale - Asserita violazione della riserva di contrattazione collettiva in materia di retribuzioni - Asserita violazione della speciale autonomia della Regione Valle d'Aosta - Insussistenza - Disposizione che pone limiti di compatibilita' generale, espressione della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile - Non fondatezza delle questioni.

- D.l. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122) art. 9, comma 4.

- Costituzione, artt. 39, 117, terzo comma, e 119; statuto della Regione Valle d'Aosta, artt. 2, lett. a) e b), 3, lett. f), e 4.

Impiego pubblico - Personale contrattualizzato - Progressioni di carriera comunque denominate e passaggi tra le aree disposti negli anni 2011-2013 - Efficacia, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici - Ricorsi delle Regioni Liguria, Umbria ed Emilia-Romagna - Asserita violazione dei diritti del lavoratore, ingiustificata disparita' di trattamento - Evocazione di parametri non attinenti al riparto di competenze - Inammissibilita' delle questioni.

- D.l. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122) art. 9, comma 21.

- Costituzione, artt. 3, 36 e 39.

Impiego pubblico - Personale contrattualizzato - Progressioni di carriera comunque denominate e passaggi tra le aree disposti negli anni 2011-2013 - Efficacia, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici - Ricorsi

delle Regioni Liguria, Umbria ed Emilia-Romagna - Asserita violazione della competenza legislativa regionale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica per l'introduzione di limiti rigidi a una specifica voce di spesa - Asserita lesione dell'autonomia organizzativa e finanziaria regionale - Insussistenza - Disposizione che pone limiti di compatibilità generale, espressione della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile - Non fondatezza delle questioni.

- D.l. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122) art. 9, comma 21.

- Costituzione, art. 117, terzo comma.

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Alfonso QUARANTA;

Giudici : Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI,

ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'articolo 9, commi 1, 2-bis, 4 e 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni dell'articolo 1 della legge 30 luglio 2010 n. 122, promosso dalla Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e dalle Regioni Liguria, Umbria, Emilia-Romagna e Puglia con ricorsi notificati il 24-27 e il 28 settembre 2010, depositati in cancelleria il 28 settembre, il 6 e il 7 ottobre 2010 e rispettivamente iscritti ai nn. 96, 102, 103, 106 e 107 del registro ricorsi 2010.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 3 luglio 2012 il Giudice relatore Luigi Mazzella;

uditi gli avvocati Ulisse Corea per la Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, Giandomenico Falcon per le Regioni Liguria, Umbria ed Emilia-Romagna, Marcello Cecchetti per la Regione Puglia e l'avvocato dello Stato Gabriella Palmieri per il Presidente del Consiglio dei ministri.

## RITENUTO IN FATTO

1.- Con ricorso notificato il 27 settembre 2010, depositato in cancelleria il 28 settembre 2010 ed iscritto al n. 96 del registro ricorsi dell'anno 2010, la Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste ha promosso, tra l'altro, questioni di legittimità costituzionale degli articoli 9, commi 2-bis e 4, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 30 luglio 2010, n. 122, in riferimento agli articoli 117, terzo comma, e 119 della Costituzione, all'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), e agli articoli 2, lettere a) e b), 3, lettere f) e l), e 4, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta).

1.1.- La ricorrente premette che il comma 2-bis dell'art. 9 del decreto-legge n. 78 del 2010 prevede che «a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio».

La difesa regionale sostiene, in via principale, che tale norma contrasta con gli artt. 2, lettera a), e 4, primo comma, dello statuto della Valle d'Aosta, nonché con l'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001.

La ricorrente afferma che, ai sensi dell'art. 2, lettera a), dello statuto regionale speciale, essa gode di una competenza primaria in materia di «ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti dalla Regione e stato giuridico ed economico del personale». Conseguentemente, nella relativa disciplina, la Regione valdostana non può essere limitata dall'intervento del

legislatore statale, essendo venuto meno anche il limite del rispetto dei principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica, dell'interesse nazionale e delle norme fondamentali di riforma economico-sociale, in virtù della previsione di cui all'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001. Nella medesima materia, poi, in forza del c.d. parallelismo posto dall'art. 4 dello statuto, la Regione autonoma Valle d'Aosta esercita le rispettive funzioni amministrative.

Ad avviso della ricorrente, tali attribuzioni statutarie sarebbero lese dal comma 2-bis dell'art. 9 del decreto-legge n. 78 del 2010, perché, per effetto di tale disposizione, la Regione e gli enti pubblici regionali non potranno autonomamente determinarsi circa il trattamento accessorio da destinare al personale, né potranno - per la parte eccedente il limite fissato con legge statale - assumere nuovo personale o mantenere i rapporti contrattuali in essere, dovendo, altrimenti, rideterminarne, in senso peggiorativo, il relativo trattamento economico.

La predetta disposizione del decreto-legge n. 78 del 2010 inciderebbe pertanto in maniera diretta su aspetti concernenti lo «stato economico» del personale.

1.1.1.- In subordine, la ricorrente sostiene che l'art. 9, comma 2-bis, del decreto-legge n. 78 del 2010 sarebbe illegittimo anche ove si volesse invocare il titolo competenziale rappresentato dalla materia del coordinamento della finanza pubblica. In particolare, risulterebbero violati l'art. 3, lettera f), dello statuto di autonomia speciale e gli artt. 117, terzo comma, e 119, secondo comma, Cost., applicabili alla Regione ai sensi dell'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001.

Infatti la norma impugnata, lungi dall'introdurre principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, si risolve nell'imposizione di misure analitiche e di dettaglio che non lasciano alcun margine di intervento al legislatore regionale in ordine alla scelta degli strumenti idonei a perseguire l'obiettivo del contenimento della spesa pubblica.

Lo Stato, quindi, avrebbe esorbitato dalla competenza concorrente prevista dall'art. 117, terzo comma, Cost., limitando indebitamente l'autonomia finanziaria di spesa della Regione, nonché quella dei Comuni situati nel suo territorio, in relazione alla quale la competenza spetta alla ricorrente ai sensi

dell'art. 3, lettera f), dello statuto di autonomia speciale.

1.2.- La ricorrente impugna, poi, l'art. 9, comma 4, del decreto-legge n. 78 del 2010.

Al riguardo premette che tale norma dispone che i rinnovi contrattuali del personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni e i miglioramenti economici del rimanente personale in regime di diritto pubblico, relativi al biennio 2008-2009, non possono, in ogni caso, determinare aumenti retributivi superiori al 3,2 per cento; tale divieto (che non vale per il comparto sicurezza-difesa, né per i vigili del fuoco) si applica anche ai contratti ed accordi stipulati prima della data di entrata in vigore del decreto-legge n. 78 del 2010 e determina l'inefficacia delle clausole difformi contenute nei predetti contratti ed accordi a decorrere dalla mensilità successiva alla data di entrata in vigore dello stesso decreto, con conseguente adeguamento dei trattamenti retributivi.

La ricorrente sostiene che ove si ritenesse che la disciplina ora ricordata sia vincolante anche per la Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e per gli altri enti del comparto unico valdostano, essa determinerebbe un'indebita compressione dell'autonomia legislativa, organizzativa e finanziaria della Regione.

1.2.1.- In particolare, il divieto di determinare aumenti retributivi superiori al 3,2 per cento non esprime un mero indirizzo rivolto al legislatore regionale, né un obiettivo che quest'ultimo possa perseguire con autonome decisioni, ma incide direttamente su una specifica e puntuale voce della spesa regionale, privando la Regione della possibilità di decidere autonomamente su quali voci e con quali modalità realizzare l'obiettivo del contenimento della spesa. Sarebbero lesi, pertanto, gli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost., i quali garantiscono, ai sensi dell'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, anche la sfera di autonomia finanziaria della Regione.

Né si potrebbe sostenere che la previsione di un tetto massimo agli aumenti retributivi, lasciando alla Regione la possibilità di differenziare e graduare tali aumenti purché inferiori alla soglia prevista dalla disposizione censurata, possa perciò qualificarsi come un principio di coordinamento della finanza pubblica. Infatti la norma statale impugnata impedisce comunque alla Regione, non solo di compiere una scelta tra i diversi possibili strumenti volti al

perseguimento del contenimento della spesa per il personale, ma anche di selezionare le modalità attraverso le quali distribuire i possibili aumenti retributivi tra le diverse strutture organizzative e le diverse figure professionali, dovendo comunque per tutte allinearsi al di sotto del limite percentuale fissato dal legislatore statale.

La natura dettagliata ed autoapplicativa dell'art. 9, comma 4, del decreto-legge n. 78 del 2010 sarebbe confermata dal fatto che esso prevede che il divieto di aumenti retributivi superiori al 3,2 per cento si applichi anche ai contratti ed accordi stipulati prima della data della sua entrata in vigore, producendo, dunque, un puntuale effetto abrogativo sulle clausole contrattuali che abbiano disposto aumenti superiori alla predetta percentuale.

1.2.2.- La ricorrente deduce altresì che la predetta norma statale, vietando aumenti superiori al 3,2 per cento in sede di rinnovi contrattuali del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni, incide in maniera diretta e puntuale sullo «stato economico» di tale personale e, dunque, viola l'art. 2, lettera a), della legge cost. n. 4 del 1948 che attribuisce alla piena competenza legislativa regionale la materia dell'«ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti dalla regione e stato giuridico ed economico del personale».

1.2.3.- Inoltre, ad avviso della difesa regionale, l'art. 9, comma 4, del decreto-legge n. 78 del 2010, qualora ritenuto applicabile a tutti gli enti del comparto unico valdostano, sarebbe lesivo anche della competenza legislativa primaria attribuita dall'art. 2, lettera b), dello statuto di autonomia speciale in materia di ordinamento degli enti locali; tale competenza implica infatti che spetta alla Regione dettare la disciplina riguardante l'organizzazione amministrativa di tali enti, non esclusi gli aspetti concernenti lo stato economico del personale dipendente.

1.2.4.- Sarebbe leso, poi, l'art. 3, lettera f), della legge cost. n. 4 del 1948, il quale, attribuendo alla Regione la potestà di introdurre norme legislative di integrazione ed attuazione, nell'ambito dei principi individuati con legge dello Stato, in materia di «finanze regionali e comunali», impedirebbe al legislatore statale di vincolare la spesa per il personale delle amministrazioni locali valdostane con una disciplina di dettaglio, come fa invece l'art. 9, comma 4, del decreto-legge n. 78 del 2010.

1.2.5.- Tale norma, infine, è costituzionalmente illegittima, ad avviso della ricorrente, anche in riferimento al parametro costituito dall'art. 4 dello statuto speciale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, che attribuisce alla Regione medesima le funzioni amministrative nelle materie nelle quali essa è titolare di potestà legislativa e tutela l'autonomia regionale in materia di attività (e relative determinazioni di spesa) che hanno ad oggetto il personale necessario a svolgere dette funzioni e ad assicurare il buon andamento ed il funzionamento degli uffici e degli enti regionali. Conseguentemente, il limite imposto dalla disposizione statale censurata agli aumenti retributivi disposti dai rinnovi contrattuali del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni, qualora applicabile anche alla Regione Valle d'Aosta, comporterebbe un'illegittima menomazione anche delle competenze amministrative regionali, poiché la determinazione dello stato economico del personale delle Regioni e degli altri enti rientranti nel comparto unico valdostano incide su un aspetto determinante della contrattazione relativa alle risorse umane attraverso cui l'ente regionale esercita le proprie funzioni amministrative.

2.- Con ricorso notificato il 28 settembre 2010, depositato in cancelleria il 6 ottobre 2010 e iscritto al n. 102 del registro ricorsi dell'anno 2010, la Regione Liguria ha promosso, tra l'altro, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, commi 2-bis, 4 e 21, del decreto-legge n. 78 del 2010, in riferimento agli artt. 3, 36, 39, 117, terzo comma, e 119 della Costituzione e al principio di ragionevolezza.

2.1.- Ad avviso della ricorrente, i commi 2-bis e 4 del predetto art. 9, ponendo limiti rigidi ed autoapplicativi a voci specifiche e minute di spesa, lederebbero l'art. 117, terzo comma, Cost. e l'autonomia finanziaria delle Regioni.

2.1.1.- Inoltre, il comma 4 dello stesso art. 9 contrasterebbe con l'art. 39 Cost., perché incide sull'entità dei trattamenti economici determinata dai contratti collettivi, violando la riserva di contrattazione collettiva in materia di retribuzioni. Tale violazione si tradurrebbe, ad avviso della Regione, in lesione dell'autonomia organizzativa e finanziaria regionale tutelata dagli artt. 117, quarto comma, e 119 Cost., perché lo Stato, in questa maniera, altera unilateralmente le scelte fatte dall'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) per conto delle Regioni e pone limiti

puntuali a specifiche voci di spesa regionale.

2.1.2.- Inoltre, la norma in questione violerebbe il principio di ragionevolezza e l'art. 36 Cost., perché riduce i trattamenti fissati nei contratti collettivi, che si presumono essere quelli proporzionati alla qualità e quantità del lavoro prestato, producendo un'ingiustificata ed irragionevole alterazione del sinallagma contrattuale, danneggiando i singoli lavoratori a fronte di una limitata incidenza sul totale della manovra. Tali violazioni, poi, si rifletterebbero in lesione dell'autonomia finanziaria ed organizzativa regionale, riguardando la gestione del personale regionale e del bilancio.

2.2.- La Regione Liguria censura anche l'art. 9, comma 21, del decreto-legge n. 78 del 2010, il quale stabilisce che «per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposti negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici».

Ad avviso della ricorrente, tale norma viola l'art. 117, terzo comma, Cost., dettando un precetto di dettaglio che pone un limite rigido ad una voce minuta di spesa.

Essa, inoltre, contrasterebbe con gli artt. 3, 36 e 39 Cost., poiché, a fronte dello svolgimento di una funzione di livello più elevato, con contenuti professionali più complessi e con maggiori responsabilità, il dipendente promosso dopo il 1° gennaio 2011 si troverebbe a percepire una retribuzione diversa da quella prevista dal contratto collettivo e corrispondente ad un lavoro qualitativamente diverso (con discriminazione rispetto ai dipendenti promossi prima del 2011, i quali, a parità di lavoro, riceverebbero uno stipendio diverso). Ciò si tradurrebbe in lesione dell'autonomia organizzativa e finanziaria regionale, perché la gestione del personale regionale e del bilancio rientra nelle competenze regionali.

3.- Con ricorso notificato il 28 settembre 2010, depositato in cancelleria il 6 ottobre 2010, e iscritto al n. 103 del registro ricorsi dell'anno 2010, la Regione Umbria ha promosso, tra l'altro, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, commi 1, 2-bis, 4 e 21, del decreto-legge n. 78 del 2010, in riferimento agli artt. 3, 36, 39, 117, terzo comma, e 119 della Costituzione e al principio di ragionevolezza.



3.1.- Ad avviso della ricorrente, l'art. 9, comma 1, del decreto-legge n. 78 del 2010, stabilendo che per gli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti delle amministrazioni pubbliche non può superare, in ogni caso, il trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010, violerebbe l'art. 117, terzo comma, Cost. e l'autonomia organizzativa e finanziaria delle Regioni e degli enti locali. Essa, infatti, costituisce una norma di dettaglio in materia di competenza concorrente, poiché riguarda una voce specifica di spesa, e fissa con precisione la misura del taglio.

3.2.- Circa l'art. 9, comma 2-bis, del decreto-legge n. 78 del 2010, la difesa regionale ne afferma l'illegittimità per lesione dell'art. 117, terzo comma, Cost. e dell'autonomia finanziaria della Regione e degli enti locali, poiché la disposizione introduce un limite rigido e autoapplicativo ad una voce minuta di spesa.

3.3.- La Regione Umbria impugna anche il comma 4 del medesimo art. 9, affermandone l'incostituzionalità per violazione del principio di ragionevolezza, degli artt. 36, 39 e 117, terzo comma, Cost. e dell'autonomia finanziaria delle Regioni, per gli stessi motivi indicati dalla Regione Liguria con riferimento alla medesima disposizione censurata ed ai medesimi parametri costituzionali (motivi riportati sub nn. 2.1., 2.1.1. e 2.1.2.).

3.4.- La ricorrente censura l'art. 9, comma 21, del decreto-legge n. 78 del 2010, giacché esso violerebbe gli artt. 3, 36, 39 e 117, terzo comma, Cost., svolgendo le stesse argomentazioni contenute nel ricorso della Regione Liguria (riportate sub n. 2.2.).

4.- Con ricorso notificato il 28 settembre 2010, depositato in cancelleria il 6 ottobre 2010 e iscritto al n. 106 del registro ricorsi dell'anno 2010, la Regione Emilia-Romagna ha promosso, tra l'altro, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, commi 1, 2-bis, 4 e 21, del decreto-legge n. 78 del 2010, in riferimento agli artt. 3, 36, 39, 117, terzo comma, e 119 della Costituzione e al principio di ragionevolezza.

4.1.- La ricorrente formula le medesime censure contenute nel ricorso proposto dalla Regione Umbria e riportate sub nn. 3.1., 3.2., 3.3. e 3.4.

5.- Con ricorso notificato il 28 settembre 2010, depositato in cancelleria il 7 ottobre 2010 e iscritto al n. 107 del registro ricorsi dell'anno 2010, la Regione

Puglia ha promosso, tra l'altro, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 2-bis, del decreto-legge n. 78 del 2010, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 119 della Costituzione.

La ricorrente sostiene che la norma censurata prevede illegittimamente limiti puntuali a specifiche voci di spesa, richiamando argomenti analoghi a quelli già svolti dalle altre ricorrenti.

6.- In tutti i giudizi si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.

6.1.- Preliminarmente la difesa dello Stato eccepisce la tardività dei ricorsi proposti contro norme già contenute nel decreto-legge n. 78 del 2010, non modificate in sede di conversione e, quindi, in ipotesi immediatamente lesive.

6.2.- Nel merito, il Presidente del Consiglio dei ministri afferma che il predetto decreto-legge è stato adottato nel pieno di una grave crisi economica internazionale, al fine di assicurare la stabilità finanziaria del Paese nella sua interezza. Le disposizioni in esso contenute, pertanto, devono essere esaminate nel loro complesso, poiché ognuna sorregge le altre al fine di raggiungere le finalità di stabilizzazione e di rilancio economico. Si tratterebbe, in particolare, di interventi normativi tutti rientranti nella competenza statale del coordinamento della finanza pubblica e che trovano fondamento nei principi fondamentali della solidarietà politica, economica e sociale (art. 2 Cost.), dell'uguaglianza economica e sociale (art. 3, secondo comma, Cost.), dell'unitarietà della Repubblica (art. 5 Cost.) e della responsabilità internazionale dello Stato (art. 10 Cost.), nonché in quelli correlati del concorso di tutti alle spese pubbliche (art. 53 Cost.), della pari dignità di Stato e Regione (art. 114 Cost.), del fondo perequativo (art. 119 Cost.), della tutela dell'unità giuridica ed economica (art. 120 Cost.) e degli altri doveri espressi dagli articoli da 41 a 47, nonché 52 e 54 della Costituzione.

6.2.1.- Nel giudizio promosso dalla Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, l'Avvocatura generale dello Stato deduce che, poiché le norme impugnate sono dirette a consolidare il patto di stabilità esterno ed interno, esse si applicano anche agli enti ad autonomia speciale, poiché pure su di essi grava il dovere di conseguire gli obiettivi di finanza pubblica, condizionati

anche dagli obblighi comunitari.

6.3.- Con specifico riferimento alle censure rivolte alle disposizioni contenute nell'art. 9 del decreto-legge n. 78 del 2010, il Presidente del Consiglio dei ministri afferma che queste ultime concernono la spesa per il personale delle pubbliche amministrazioni, vale a dire uno degli aggregati di spesa più consistenti e di rilevanza strategica ai fini dell'attuazione del piano di stabilità interno, con conseguente sottrazione di tali disposizioni da ogni censura di interesse regionale, anche perché si tratta di norme non permanenti, ma transitorie.

Inoltre, i limiti ai rinnovi contrattuali da finanziare (art. 9, comma 4) o il blocco economico alle progressioni in carriera (art. 9, comma 21) non contrasterebbero né con l'art. 36 Cost. (poiché, secondo la difesa dello Stato, «chi può dire cosa accadrà l'anno prossimo»), né con l'art. 39 Cost. (dovendo la contrattazione collettiva svolgersi nel quadro di compatibilità finanziaria posto dalla legge).

Inoltre, l'Avvocatura generale dello Stato ricorda che, con la sentenza n. 151 del 2010, questa Corte ha stabilito che la disciplina del rapporto di pubblico impiego è riconducibile alla materia dell'ordinamento civile, riservata alla competenza esclusiva statale.

7.- Le parti hanno depositato memorie.

7.1.- La Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste ha chiesto in via preliminare che la Corte dichiari l'inapplicabilità ad essa delle norme oggetto della sua impugnazione, in virtù del disposto dell'art. 1, comma 132, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2011), a norma del quale «Per gli esercizi 2011, 2012 e 2013, le Regioni a statuto speciale, escluse la Regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano, concordano, entro il 31 dicembre di ciascun anno precedente, con il Ministro dell'economia e delle finanze il livello complessivo delle spese correnti e in conto capitale, nonché dei relativi pagamenti, in considerazione del rispettivo concorso alla manovra, determinato ai sensi del comma 131». La Regione sostiene che, poiché in data 11 novembre 2010 essa ha già raggiunto l'accordo con il Ministero per la semplificazione normativa relativamente all'assolvimento degli obblighi di carattere finanziario posti dall'ordinamento

dell'Unione europea e dalle altre misure di coordinamento della finanza pubblica stabilite dalla normativa statale, previsto dall'art. 1, comma 160, della legge n. 220 del 2010, la disciplina contenuta nel decreto-legge n. 78 del 2010 è ad essa inapplicabile.

In via subordinata, la Regione eccepisce che le norme da essa impugnate sarebbero incostituzionali anche per violazione del principio di leale collaborazione.

7.2.- Le Regioni Liguria, Umbria ed Emilia-Romagna deducono l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità sollevata dall'Avvocatura generale dello Stato, sostenendo la possibilità di impugnare disposizioni contenute in un decreto-legge anche dopo la sua conversione in legge.

Le ricorrenti contestano che si possano ritenere legittime le disposizioni impugnate invocando la situazione di emergenza economica, la quale non consentirebbe comunque l'emanazione di norme che nel contenuto si discostino dalle regole costituzionali.

Con riferimento specifico alle disposizioni dell'art. 9 del decreto-legge n. 78 del 2010 oggetto di impugnazione, le predette Regioni affermano che esse non attengono alla spesa complessiva per il personale pubblico, ma a singole voci componenti di quella spesa. Inoltre si tratta di norme autoapplicative che non lasciano alcun margine di scelta alle Regioni. Alcune di esse, poi, non hanno neppure natura transitoria.

7.2.1.- In memorie successivamente depositate, le Regioni Liguria, Umbria ed Emilia-Romagna menzionano le sentenze di questa Corte n. 182 e n. 232 del 2011, sottolineando che la prima ha ribadito i limiti del potere statale in materia di coordinamento della finanza pubblica, mentre la seconda ha escluso che una disposizione contenuta nel decreto-legge n. 78 del 2010 (e, precisamente, l'art. 43) potesse qualificarsi come principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica.

Le ricorrenti aggiungono che le misure dettate dall'art. 9 del decreto-legge n. 78 del 2010 non possono essere considerate come mirate alla salvezza dello Stato, considerata la loro limitata incidenza sul totale della manovra.

Infine, le tre Regioni deducono che le tesi della difesa dello Stato sono state

già respinte dalla sentenza n. 148 del 2012 di questa Corte.

7.3.- La Regione Puglia deduce preliminarmente l'infondatezza dell'eccezione di tardività sollevata dall'Avvocatura generale dello Stato.

Nega, poi, che situazioni di emergenza economica abilitino lo Stato a legiferare eccedendo dai limiti previsti dalla Costituzione alla sua competenza legislativa.

La difesa regionale richiama la giurisprudenza costituzionale in tema di coordinamento della finanza pubblica e, con specifico riferimento alle disposizioni dell'art. 9 del decreto-legge n. 78 del 2010 oggetto di impugnativa, contesta che esse possano essere qualificate come principi fondamentali in quella materia, anche per il loro carattere autoapplicativo.

La difesa regionale contesta, infine, che le disposizioni dell'art. 9 del decreto-legge n. 78 del 2010 oggetto di impugnazione possano essere ricondotte alla materia dell'ordinamento civile, poiché esse non attengono alla disciplina degli istituti contrattuali del rapporto di impiego pubblico.

7.4.- Anche il Presidente del Consiglio dei ministri ha depositato memorie nelle quali ha ribadito argomentazioni già svolte in sede di costituzione in giudizio.

In particolare, l'Avvocatura generale dello Stato ha riaffermato che le previsioni contenute nell'art. 9 del decreto-legge n. 78 del 2010 soddisfano i requisiti richiesti dalla giurisprudenza di questa Corte affinché le norme statali che impongono limiti alla spesa di Regioni ed enti locali possano qualificarsi come principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica. Infatti, esse pongono solamente obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica (intesi anche nel senso di un transitorio contenimento complessivo, sebbene non generale, della spesa corrente), senza prevedere strumenti o modalità per il loro perseguimento.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con riferimento all'art. 9, commi 1 e 2-bis, del decreto-legge n. 78 del 2010 sostiene che si tratta di disposizioni di principio e, pertanto, legittimamente emanate dallo Stato nell'esercizio della propria competenza legislativa in materia di coordinamento della finanza pubblica. Il comma 1, inoltre, è riconducibile anche alla materia dell'ordinamento civile, al pari dei commi 4 e 21.

## CONSIDERATO IN DIRITTO

1.- La Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e le Regioni Liguria, Umbria, Emilia-Romagna e Puglia hanno promosso, tra l'altro, questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 9, commi 1, 2-bis, 4 e 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 30 luglio 2010, n. 122, in riferimento agli articoli 3, 36, 39, 117, terzo comma, e 119 della Costituzione, all'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), e agli articoli 2, lettere a) e b), 3, lettere f) e l), e 4, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), e al principio di ragionevolezza.

1.1.- Le Regioni Umbria ed Emilia-Romagna impugnano l'art. 9, comma 1, del decreto-legge n. 78 del 2010 e sostengono che tale norma, stabilendo che per gli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti delle pubbliche amministrazioni non può superare il trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010, violi gli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost., poiché, ponendo limiti rigidi a una specifica voce di spesa, eccede dalla competenza statale concorrente in materia di coordinamento della finanza pubblica e lede l'autonomia organizzativa e finanziaria delle Regioni e degli enti locali.

1.2.- Tutte le ricorrenti censurano l'art. 9, comma 2-bis, del decreto-legge n. 78 del 2010, il quale stabilisce che dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio.

Ad avviso delle Regioni, tale disposizione contrasta con gli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost., poiché, concernendo una specifica voce di spesa e fissando con precisione la misura del taglio, eccede dalla competenza statale concorrente in materia di coordinamento della finanza pubblica e lede

l'autonomia organizzativa e finanziaria delle Regioni e degli enti locali.

La Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste aggiunge che la norma statale impugnata viola, inoltre, gli artt. 2, lettera a), e 4, primo comma, della legge cost. n. 4 del 1948, e l'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, che attribuiscono ad essa, rispettivamente, la competenza primaria in materia di «ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti dalla Regione e stato giuridico ed economico del personale» (con la conseguenza che, nella relativa disciplina, la Regione valdostana non può essere limitata dall'intervento del legislatore statale, essendo venuto meno anche il limite del rispetto dei principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica, dell'interesse nazionale e delle norme fondamentali di riforma economico-sociale) e le relative funzioni amministrative, mentre, per effetto della norma impugnata, la Regione e gli enti pubblici regionali non potranno autonomamente determinarsi circa il trattamento accessorio da destinare al personale.

La difesa regionale sostiene che è lesa anche l'art. 3, lettera f), dello statuto di autonomia speciale, poiché l'art. 9, comma 2-bis, del decreto-legge n. 78 del 2010, lungi dall'introdurre principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, si risolve nell'imposizione di misure analitiche e di dettaglio che non lasciano alcun margine di intervento al legislatore regionale in ordine alla scelta degli strumenti idonei a perseguire l'obiettivo del contenimento della spesa pubblica.

1.3.- Le ricorrenti (ad eccezione della Regione Puglia) impugnano l'art. 9, comma 4, del decreto-legge n. 78 del 2010, il quale stabilisce - con disposizione espressamente applicabile ai contratti ed agli accordi stipulati prima della data di entrata in vigore del decreto-legge - che i rinnovi contrattuali del personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni per il biennio 2008-2009 ed i miglioramenti economici del rimanente personale in regime di diritto pubblico per il medesimo biennio non possono determinare aumenti retributivi superiori al 3,2 per cento.

Le Regioni affermano che tale disposizione viola gli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost., perché impone limiti rigidi a una specifica voce di spesa e dunque eccede dalla competenza statale concorrente in materia di coordinamento della finanza pubblica e lede l'autonomia organizzativa e finanziaria delle Regioni e degli enti locali.

Le Regioni Liguria, Umbria ed Emilia-Romagna aggiungono che la norma statale contrasta anche con il principio di ragionevolezza e l'art. 36 Cost., perché, riducendo i trattamenti fissati nei contratti collettivi, che si presumono essere quelli proporzionati alla qualità e quantità del lavoro prestato, produce un'ingiustificata ed irragionevole alterazione del sinallagma contrattuale, danneggiando i singoli lavoratori a fronte di una limitata incidenza sul totale della manovra, violazione che si riflette in lesione dell'autonomia finanziaria ed organizzativa regionale, riguardando la gestione del personale regionale e del bilancio.

Tali ricorrenti affermano che è lesa anche l'art. 39 Cost., perché l'art. 9, comma 4, del decreto-legge n. 78 del 2010, incidendo sull'entità dei trattamenti economici determinata dai contratti collettivi, viola la riserva di contrattazione collettiva in materia di retribuzioni e tale violazione si traduce in lesione dell'autonomia organizzativa e finanziaria regionale tutelata dagli artt. 117, quarto comma, e 119 Cost., perché lo Stato, in questa maniera, altera unilateralmente le scelte fatte dall'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni per conto delle Regioni e pone limiti puntuali a specifiche voci di spesa regionale.

La Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste sostiene che sono lese anche alcune disposizioni dello statuto di autonomia speciale e, precisamente: l'art. 2, lettera a), il quale attribuisce alla piena competenza legislativa regionale la materia dell'«ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti dalla Regione e stato giuridico ed economico del personale», mentre la norma impugnata incide in maniera diretta e puntuale sullo stato economico del personale regionale; l'art. 2, lettera b), che attribuisce alla Regione la competenza legislativa primaria in materia di ordinamento degli enti locali, la quale implica che spetta alla Regione dettare la disciplina riguardante l'organizzazione amministrativa di tali enti, inclusi gli aspetti concernenti lo stato economico del personale dipendente; l'art. 3, lettera f), il quale, attribuendo alla Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste la potestà di introdurre norme legislative di integrazione ed attuazione, nell'ambito dei principi individuati con legge dello Stato, in materia di «finanze regionali e comunali», impedisce al legislatore statale di vincolare la spesa per il personale delle amministrazioni locali valdostane con una disciplina di dettaglio; l'art. 4, che attribuisce alla Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée



d'Aoste le funzioni amministrative nelle materie nelle quali essa è titolare di potestà legislativa e tutela l'autonomia regionale in materia di attività (e relative determinazioni di spesa) che hanno ad oggetto il personale necessario a svolgere dette funzioni e la determinazione dello stato economico del personale delle Regioni e degli altri enti rientranti nel comparto unico valdostano, incidendo su un aspetto determinante della contrattazione relativa alle risorse umane attraverso cui l'ente regionale esercita le proprie funzioni amministrative.

1.4.- Le Regioni Liguria, Umbria ed Emilia-Romagna impugnano anche l'art. 9, comma 21, del decreto-legge n. 78 del 2010, nella parte in cui esso stabilisce che «per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposti negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici».

Ad avviso delle ricorrenti, tale disposizione viola sia l'art. 117, terzo comma, Cost., perché detta un precetto di dettaglio che pone un limite rigido ad una voce minuta di spesa, sia gli artt. 3, 36 e 39 Cost., poiché, a fronte dello svolgimento di una funzione di livello più elevato, il dipendente promosso dopo il 1° gennaio 2011 si troverebbe a percepire una retribuzione diversa da quella prevista dal contratto collettivo e corrispondente ad un lavoro qualitativamente diverso (con discriminazione rispetto ai dipendenti promossi prima del 2011, i quali, a parità di lavoro, riceverebbero uno stipendio diverso), con conseguente lesione dell'autonomia organizzativa e finanziaria regionale, perché la gestione del personale regionale e del bilancio rientra nelle competenze regionali.

2.- Riservata a separate pronunce la decisione sulle altre questioni promosse dalle ricorrenti, i ricorsi debbono essere riuniti per essere decisi con la stessa sentenza.

3.- Il Presidente del Consiglio dei ministri preliminarmente eccepisce la tardività dei ricorsi, perché proposti contro norme già contenute nel decreto-legge n. 78 del 2010, non modificate in sede di conversione e, quindi, in ipotesi immediatamente lesive, onde esse avrebbero dovuto essere impugate con ricorsi proposti entro 60 giorni dall'emanazione del decreto-legge e non, come avvenuto nella fattispecie, dopo la conversione in legge.

L'eccezione non è fondata.

Questa Corte, infatti, ha ripetutamente affermato l'ammissibilità di questioni concernenti disposizioni contenute in un decreto-legge proposte solamente successivamente alla conversione in legge (tra le tante, sentenza n. 383 del 2005).

4.- In ordine alle questioni promosse dalla Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste contro l'art. 9, comma 2-bis, del decreto-legge n. 78 del 2010 deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.

La ricorrente, nella memoria depositata in prossimità dell'udienza pubblica dell'8 maggio 2011, ha affermato che, a sèguito della sopravvenuta entrata in vigore della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2011), il suo concorso agli obiettivi di finanza pubblica ha luogo, ormai, con misure da definire mediante accordi con lo Stato. Si tratta, precisamente, dell'accordo con il Ministro dell'economia e delle finanze previsto dall'art. 1, comma 132, della legge n. 220 del 2010 e di quello con il Ministro per la semplificazione normativa, ai sensi dell'art. 1, commi 160 e seguenti, della stessa legge n. 220 del 2010. Alla luce di tale normativa, la Regione ricorrente sostiene che le disposizioni impugnate non sono ad essa applicabili, perché introducono misure volte ad assicurare il proprio concorso agli obiettivi di finanza pubblica senza che esse siano state pattuite mediante i menzionati accordi.

La ricorrente ha prodotto in giudizio una copia dell'accordo concluso in data 11 novembre 2010 con il Ministro per la semplificazione, con la denominazione «Accordo tra lo Stato e la Regione autonoma Valle d'Aosta per il coordinamento della finanza pubblica nell'ambito del processo di attuazione del federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione». Tale accordo non è stato concluso nel rispetto di quanto previsto dai commi 160 e seguenti dell'art. 1 della legge n. 220 del 2010 (entrata in vigore il 1° gennaio 2011), ma in dichiarata applicazione della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione), al fine di «modificare l'ordinamento finanziario della Regione e di definire specifiche norme di coordinamento finanziario». In attuazione di tale accordo - il quale prevede che gli obiettivi finanziari in esso pattuiti «sono approvati con legge ordinaria dello Stato [...]» - è poi effettivamente

intervenuta la citata legge n. 220 del 2010, la quale, al comma 160 del suo art. 1, stabilisce che: «Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e dell'articolo 50 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, e successive modificazioni, la regione Valle d'Aosta concorre [...] all'assolvimento degli obblighi di carattere finanziario posti dall'ordinamento dell'Unione europea e dalle altre misure di coordinamento della finanza pubblica stabilite dalla normativa statale, attraverso le misure previste nell'accordo sottoscritto tra il Ministro per la semplificazione normativa e il presidente della Regione Valle d'Aosta: a) con la progressiva riduzione della somma sostitutiva dell'imposta sul valore aggiunto all'importazione a decorrere dall'anno 2011 fino alla soppressione della medesima dall'anno 2017; b) con il concorso finanziario ulteriore al riequilibrio della finanza pubblica, mediante l'assunzione di oneri relativi all'esercizio di funzioni statali, relative ai servizi ferroviari di interesse locale; c) con la rimodulazione delle entrate spettanti alla regione Valle d'Aosta».

Dalla conclusione dell'accordo e dalla successiva approvazione dei suoi obiettivi finanziari ad opera della citata legge n. 220 del 2010 - atti entrambi sopravvenuti al decreto-legge n. 78 del 2010 recante la disposizione impugnata - consegue che il concorso della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste all'assolvimento degli obblighi di carattere finanziario posti dall'ordinamento dell'Unione europea e dalle altre misure di coordinamento della finanza pubblica fissate dalla normativa statale è rimesso, per le annualità successive al 2010, alle misure previste nell'accordo stesso e nella legge che lo recepisce. Pertanto, il comma 2-bis dell'art. 9 del decreto-legge n. 78 del 2010 (che prevede una misura applicabile solamente a partire dall'anno 2011) è applicabile alla Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste solo, eventualmente, attraverso le misure fissate nell'accordo e approvate con legge ordinaria dello Stato. Esso, dunque, non trovando diretta applicazione nei confronti di tale Regione autonoma, non può violarne l'autonomia legislativa e finanziaria, con conseguente cessazione della materia del contendere in ordine alle questioni promosse dalla ricorrente.

5.- Le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, del decreto-legge n. 78 del 2010, promosse dalle Regioni Umbria ed Emilia-Romagna, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 119, Cost., non sono fondate.

La norma impugnata stabilisce che, negli anni 2010-2012, il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti delle pubbliche amministrazioni non può superare quello ordinariamente spettante per l'anno 2010. Essa si applica anche alle Regioni, alle Province autonome ed ai loro enti, poiché si riferisce espressamente ai dipendenti «delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196» e tra queste rientrano appunto anche Regioni e Province senza esclusione alcuna.

L'art. 9, comma 1, del decreto-legge n. 78 del 2010 stabilisce un limite massimo al trattamento economico di tutti i dipendenti delle Regioni e degli enti regionali. Il suo effetto finale, quindi, è quello di fissare, per gli anni del triennio 2011-2013, l'ammontare complessivo degli esborsi a carico delle Regioni a titolo di trattamento economico del personale, già in servizio alla data di entrata in vigore della norma, in misura non superiore a quello dell'anno 2010. Si tratta, pertanto, di una norma, che impone un limite generale ad una rilevante voce del bilancio regionale, legittimamente emanata dallo Stato nell'esercizio della sua potestà legislativa concorrente in materia di coordinamento della finanza pubblica.

6.- Le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 2-bis, del decreto-legge n. 78 del 2010 promosse dalle Regioni Liguria, Umbria, Emilia-Romagna e Puglia in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 119, Cost., non sono fondate.

La norma impugnata dispone che, dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2013, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), tra le quali sono comprese anche tutte le Regioni e le Province, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio.

Anche l'art. 9, comma 2-bis, del decreto-legge n. 78 del 2010 ha natura di principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica e,

pertanto, è stato legittimamente emanato dallo Stato nell'esercizio della sua competenza legislativa concorrente in tale materia. Infatti la norma impugnata introduce un limite per un settore rilevante della spesa per il personale e, cioè, quello concernente una delle due grandi parti in cui si suddivide il trattamento economico del personale pubblico e, precisamente, quella relativa alle voci del trattamento accessorio.

7.- Le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 4, del decreto-legge n. 78 del 2010 promosse dalle Regioni Liguria, Umbria ed Emilia-Romagna in riferimento al principio di ragionevolezza e all'art. 36 Cost. sono inammissibili.

La norma impugnata - con disposizione espressamente applicabile anche ai contratti ed accordi stipulati prima della data della sua entrata in vigore - stabilisce che i rinnovi contrattuali del personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni per il biennio 2008-2009 ed i miglioramenti economici del rimanente personale in regime di diritto pubblico per il medesimo biennio non possono determinare aumenti retributivi superiori al 3,2 per cento.

Le censure formulate in riferimento al principio di ragionevolezza e all'art. 36 Cost., sono inammissibili, poiché si risolvono nella evocazione di parametri non attinenti al riparto di competenza legislativa tra Stato e Regioni. Né sussiste un collegamento con l'autonomia finanziaria ed organizzativa delle Regioni, non potendosi affermare che qualsiasi norma statale che abbia incidenza sulla disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici costituisca una lesione delle prerogative regionali.

7.1.- Vanno invece esaminate nel merito le altre questioni di legittimità costituzionale della medesima norma statale promosse dalle ricorrenti, incluse quelle sollevate dalla Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste. A proposito di queste ultime, infatti, si deve considerare che l'art. 9, comma 4, del decreto-legge n. 78 del 2010 detta una disposizione che, riferendosi ai rinnovi contrattuali del personale pubblico relativi al biennio 2008-2009, si applica ad un periodo precedente al 1° gennaio 2011, onde non può essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.

7.2.- Le questioni promosse dalla Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e dalle Regioni Liguria, Umbria ed Emilia-Romagna in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 119, Cost., e dalla Regione autonoma Valle

d'Aosta/Vallée d'Aoste, in riferimento agli artt. 2, lettere a) e b), 3, lettera f), e 4, della legge cost. n. 4 del 1948, non sono fondate.

Esse, infatti, si basano sulla riconduzione della norma impugnata alla materia del coordinamento della finanza pubblica e sulla sua qualificazione come disposizione di dettaglio. Al contrario, l'art. 9, comma 4, del decreto-legge n. 78 del 2010 è il frutto dell'esercizio della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile. Infatti il legislatore, nell'imporre un limite massimo agli aumenti retributivi che possono essere disposti dalla contrattazione collettiva in sede di rinnovi relativi al biennio 2008-2009, è intervenuto a definire la disciplina di un istituto del contratto di lavoro subordinato pubblico e, cioè, quello attinente alla retribuzione.

7.3.- Neppure la questione promossa in riferimento all'art. 39 Cost. è fondata.

Il fatto che il trattamento economico sia materia di contrattazione collettiva non esclude che quest'ultima si debba svolgere entro limiti generali di compatibilità con le finanze pubbliche legittimamente fissati dal legislatore; come, di fatto, avviene sempre, poiché è la legge che ogni volta individua le risorse destinate a finanziare i rinnovi contrattuali nell'impiego pubblico. L'art. 9, comma 4, del decreto-legge n. 78 del 2010, fissando esclusivamente un limite agli aumenti che possono essere disposti dai contratti collettivi relativi ad un determinato biennio, non fa altro che definire, appunto, il confine entro il quale può liberamente svolgersi l'attività negoziale delle parti.

8.- Le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 21, del decreto-legge n. 78 del 2010, sollevate dalle Regioni Liguria, Umbria ed Emilia-Romagna in riferimento agli artt. 3, 36 e 39 Cost., sono inammissibili, consistendo nella denuncia di lesione di parametri costituzionali estranei al riparto di competenze tra Stato e Regioni. Né si può sostenere, per mancanza di nesso logico, che il fatto che determinati lavoratori percepiscano uno stipendio diverso da quello previsto dal contratto collettivo per la qualifica rivestita ed inferiore rispetto a colleghi che svolgano identiche mansioni determinerebbe la lesione di prerogative regionali e, in particolare, di quelle attinenti all'autonomia finanziaria e alla gestione del personale e del bilancio.

8.1.- La questione di legittimità costituzionale della stessa norma statale promossa in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., non è fondata.

L'art. 9, comma 21, del decreto-legge n. 78 del 2010 è impugnato nella parte in cui stabilisce che «per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposti negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici».

La disposizione integra la disciplina di un istituto contrattuale (il trattamento economico dei dipendenti pubblici), con conseguente sua riconducibilità alla materia dell'ordinamento civile, riservata alla competenza esclusiva dello Stato, nell'ambito della quale quest'ultimo, pertanto, può emanare anche norme di dettaglio.

### PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE

riservata a separate pronunce la decisione sulle altre questioni promosse dalla Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e dalle Regioni Liguria, Umbria, Emilia-Romagna e Puglia con i ricorsi indicati in epigrafe;

riuniti i ricorsi,

1) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 30 luglio 2010, n. 122, promosse, in riferimento all'articolo 36 della Costituzione e al principio di ragionevolezza dalle Regioni Liguria, Umbria ed Emilia-Romagna con i ricorsi indicati in epigrafe;

2) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 9, comma 21, del decreto-legge n. 78 del 2010, promosse, in riferimento agli articoli 3, 36 e 39 della Costituzione dalle Regioni Liguria, Umbria ed Emilia-Romagna con i ricorsi indicati in epigrafe;

3) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge n. 78 del 2010, promosse, in riferimento agli articoli 117, terzo comma, e 119 della Costituzione, all'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3

(Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), e agli articoli 2, lettera a), 3, lettera f), e 4, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), dalla Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste con il ricorso indicato in epigrafe;

4) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 9, comma 1, del decreto-legge n. 78 del 2010, promosse, in riferimento agli articoli 117, terzo comma, e 119 della Costituzione, dalle Regioni Umbria ed Emilia-Romagna con i ricorsi indicati in epigrafe;

5) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge n. 78 del 2010, promosse, in riferimento agli articoli 117, terzo comma, e 119 della Costituzione, dalle Regioni Liguria, Umbria, Emilia-Romagna e Puglia con i ricorsi indicati in epigrafe;

6) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 9, comma 4, del decreto-legge n. 78 del 2010, promosse, in riferimento agli articoli 39, 117, terzo comma, e 119 della Costituzione e agli articoli 2, lettere a) e b), 3, lettera f), e 4, della legge costituzionale n. 4 del 1948, dalla Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e dalle Regioni Liguria, Umbria ed Emilia-Romagna con i ricorsi indicati in epigrafe;

7) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 9, comma 21, del decreto-legge n. 78 del 2010, promosse, in riferimento all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, dalle Regioni Liguria, Umbria ed Emilia-Romagna con i ricorsi indicati in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 luglio 2012.

F.to:

Alfonso QUARANTA, Presidente

Luigi MAZZELLA, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 30 luglio 2012.

Il Cancelliere F.to: Roberto MILANA

G.U. Corte Costituzionale n. 32 del 8 agosto 2012



SENTENZA 18 - 24 luglio 2012, n. 207

Giudizio su conflitto di attribuzione tra Enti. Paesaggio - Procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entita' - Regolamento governativo recante disposizioni per le autonomie speciali - Ricorso della Provincia autonoma di Trento - Eccepita inammissibilita' del ricorso per mancata impugnazione in via principale della norma primaria di cui il regolamento censurato costituirebbe mera attuazione ed esecuzione - Reiezione. - D.P.R. 9 luglio 2010, n. 139, art. 6, comma 2. - Statuto della Regione Trentino-Alto Adige, art. 8, primo comma, nn. 1), 5), 6), "nonche' integrativamente nn. 2), 3), 4), 7), 8) 11), 14), 16), 17) 18) 21), 22), 24)", e art. 16; d.P.R. 20 gennaio 1973, n. 115; d.P.R. 1° novembre 1973, n. 690; d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, artt. 2 e 3. Paesaggio - Procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entita' - Regolamento governativo recante disposizioni per le autonomie speciali - Ricorso della Provincia autonoma di Trento - Eccepita inammissibilita' del ricorso per la partecipazione della Provincia ricorrente alla Conferenza unificata che ha approvato il d.P.R. censurato - Dissenso manifestato e documentato - Reiezione. - D.P.R. 9 luglio 2010, n. 139, art. 6, comma 2. - Statuto della Regione Trentino-Alto Adige, art. 8, primo comma, nn. 1), 5), 6), "nonche' integrativamente nn. 2), 3), 4), 7), 8) 11), 14), 16), 17) 18) 21), 22), 24)", e art. 16; d.P.R. 20 gennaio 1973, n. 115; d.P.R. 1° novembre 1973, n. 690; d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, artt. 2 e 3. Paesaggio - Procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entita' - Regolamento governativo recante disposizioni per le autonomie speciali - Ricorso della Provincia autonoma di Trento - Asserita lesione della potesta' legislativa primaria e della competenza amministrativa della Provincia in materia di tutela del paesaggio - Insussistenza - Disciplina riconducibile alla competenza legislativa esclusiva statale in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale - Dichiarazione che spettava allo Stato disciplinare, nei confronti della Provincia autonoma di Trento, il procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica, come regolato dall'art. 6, comma 2, del d.P.R. 9 luglio 2010, n. 139. - D.P.R. 9 luglio 2010, n. 139, art. 6, comma 2. - Statuto della Regione Trentino-Alto Adige, art. 8, primo comma, nn. 1), 5), 6), "nonche' integrativamente nn. 2), 3), 4), 7), 8) 11), 14), 16), 17) 18) 21), 22), 24)", e art.

16; d.P.R. 20 gennaio 1973, n. 115; d.P.R. 1° novembre 1973, n. 690; d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, artt. 2 e 3.  
G.U. Corte Costituzionale n. 31 del 1 agosto 2012

SENTENZA 18 - 30 luglio 2012, n. 212

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale. Impiego pubblico - Norme della Regione Sardegna - Disposizioni in materia di personale regionale - Ricorso del Governo - Difetto di adeguata e specifica argomentazione - Inammissibilità delle questioni. - Legge della Regione Sardegna 4 agosto 2011, n. 16, artt. 4, commi 5, 10 e 11; 5, commi 1 e 5; 6, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 8; 9, commi 3 e 6, e 10. - Statuto della Regione Sardegna, artt. 3, 4 e 5. Impiego pubblico - Norme della Regione Sardegna - Dirigenza - Attribuzione delle funzioni dirigenziali nelle more dell'espletamento dei concorsi pubblici - Temporanea assegnazione a dipendenti della categoria D in possesso dei requisiti per l'accesso alla qualifica dirigenziale - Ricorso del Governo - Asserita violazione del principio del pubblico concorso - Asserita violazione del principio della copertura della spesa - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni. - Legge della Regione Sardegna 4 agosto 2011, n. 16, art. 4, comma 5. - Costituzione, artt. 3, 81, quarto comma, e 97. Impiego pubblico - Norme della Regione Sardegna - Consorzi di bonifica - Assunzione, per almeno sei mesi di ciascun anno, del personale che ha prestato attività lavorativa, con contratti a tempo determinato, per le opere trasferite all'Ente acque della Sardegna (ENAS), per almeno centottanta giornate lavorative nei tre anni a partire dal 10 gennaio 2008 - Contrasto con la norma statale, costituente principio di coordinamento della finanza pubblica, secondo cui le amministrazioni pubbliche possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, solamente nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009 - Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di coordinamento della finanza pubblica - Illegittimità costituzionale. - Legge della Regione Sardegna 4 agosto 2011, n. 16, art. 4, comma 10. - Costituzione, art. 117, terzo comma; d.l. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122), art. 9, comma 28. Impiego pubblico - Norme della Regione Sardegna - Proroga fino al 31 dicembre 2012 del "progetto SIADARS per la realizzazione di un primo nucleo dell'archivio storico e reclutamento di

personale archivistico qualificato" - Omessa quantificazione della spesa, omessa copertura finanziaria - Illegittimità costituzionale. - Legge della Regione Sardegna 4 agosto 2011, n. 16, art. 4, comma 11. - Costituzione, art. 81, quarto comma. Impiego pubblico - Norme della Regione Sardegna - Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione sarda - Istituzione della Scuola regionale di formazione e addestramento - Ampliamento della pianta organica del predetto Corpo forestale di 20 unità - Contrasto con la norma statale, costituente principio di coordinamento della finanza pubblica, secondo cui gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale "garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale" - Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di coordinamento della finanza pubblica - Illegittimità costituzionale. - Legge della Regione Sardegna 5 novembre 1985, n. 26, art. 12-bis, comma 3, introdotto dall'art. 5, comma 1, della legge della Regione Sardegna 4 agosto 2011, n. 16. - Costituzione art. 117, terzo comma; legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 557. Impiego pubblico - Norme della Regione Sardegna - Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione sarda - Costituzione della dirigenza - Inquadramento per il personale del Corpo forestale che svolga funzioni dirigenziali - Prospettazione di censura riferibile ad una parte della disposizione impugnata - Delimitazione dell'oggetto della questione. - Legge della Regione Sardegna 5 novembre 1985, n. 26, art. 22-bis, comma 3, introdotto dall'art. 5, comma 5, della legge della Regione Sardegna 4 agosto 2011, n. 16, e commi 2, 4 e 5. - Costituzione, artt. 3 e 97. Impiego pubblico - Norme della Regione Sardegna - Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione sarda - Costituzione della dirigenza - Attribuzione della qualifica di dirigente del Corpo forestale regionale a favore di chi, già appartenente al predetto Corpo, rivesta tale qualifica secondo l'ordinamento generale del personale regionale - Ricorso del Governo - Asserita violazione del principio del pubblico concorso quale modalità di accesso ai pubblici uffici - Insussistenza - Non fondatezza della questione. - Legge della Regione Sardegna 5 novembre 1985, n. 26, art. 22-bis, comma 3, lett. a), introdotto dall'art. 5, comma 5, della legge della Regione Sardegna 4 agosto 2011, n. 16. - Costituzione, artt. 3 e 97. Impiego pubblico - Norme della Regione Sardegna - Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione sarda - Costituzione della dirigenza - Inquadramento del personale del Corpo forestale che svolga funzioni dirigenziali - Violazione del principio del pubblico concorso quale modalità di accesso ai pubblici uffici - Illegittimità costituzionale. - Legge

della Regione Sardegna 5 novembre 1985, n. 26, art. 22-bis, comma 3, lett. b), introdotto dall'art. 5, comma 5, della legge della Regione Sardegna 4 agosto 2011, n. 16. - Costituzione, artt. 3 e 97. Impiego pubblico - Norme della Regione Sardegna - Amministrazione regionale - Concorso riservato al personale precario - Previsione attuativa di altra già dichiarata incostituzionale - Violazione del principio della par condicio fra i concorrenti - Illegittimità costituzionale. - Legge della Regione Sardegna 4 agosto 2011, n. 16, art. 6, comma 2. - Costituzione, art. 97. Impiego pubblico - Norme della Regione Sardegna - Disposizioni varie sul superamento del precariato - Ricorso del Governo - Difetto di argomentazioni riferibili al contenuto delle disposizioni censurate - Inammissibilità della questione. - Legge della Regione Sardegna 4 agosto 2011, n. 16, art. 6, commi 1, 3, 4, 5 e 6. - Costituzione, artt. 3, 51 e 97. Impiego pubblico - Norme della Regione Sardegna - Stanziamento per finanziare la stipulazione dei contratti a tempo determinato per la prosecuzione dell'attività lavorativa del personale in servizio presso i Centri servizi per il lavoro, i Centri servizi inserimento lavorativo e le agenzie di sviluppo locale - Contrasto con la norma statale, costituente principio di coordinamento della finanza pubblica, secondo cui le amministrazioni pubbliche possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, solamente nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009 - Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di coordinamento della finanza pubblica - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di ulteriori profili. - Legge della Regione Sardegna 4 agosto 2011, n. 16, art. 6, comma 8. - Costituzione, art. 117, terzo comma, (artt. 51 e 97, Cost.); d.l. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122), art. 9, comma 28. Impiego pubblico - Norme della Regione Sardegna - Introduzione dell'istituto dell'esonero dal servizio - Possibilità nell'ultimo quinquennio di servizio di essere esonerati, a domanda, dalla prestazione del servizio con corresponsione di un trattamento economico "temporaneo", pari alla metà di quello goduto in costanza di rapporto, cumulabile con altri redditi da lavoro - Prospettazione di censura riferibile ad una parte della disposizione impugnata - Delimitazione dell'oggetto della questione. - Legge della Regione Sardegna 4 agosto 2011, n. 16, art. 9, commi 3 e 6. - Costituzione, art. 117, terzo comma. Impiego pubblico - Norme della Regione Sardegna - Introduzione dell'istituto dell'esonero dal servizio - Possibilità nell'ultimo quinquennio di servizio di essere esonerati, a domanda, dalla prestazione del

servizio con corresponsione di un trattamento economico "temporaneo", pari alla meta' di quello goduto in costanza di rapporto, cumulabile con altri redditi da lavoro - Contrasto con la normativa statale di riferimento che non prevede alcun incentivo economico a favore di chi accede all'esonero - Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di coordinamento della finanza pubblica - Irrilevanza dello ius superveniens - Illegittimita' costituzionale - Assorbimento di ulteriore profilo. - Legge della Regione Sardegna 4 agosto 2011, n. 16, art. 9, comma 3. - Costituzione, art. 117, terzo comma (art. 117, secondo comma, lett. o); d.l. 25 giugno 2008, n. 112 (convertito nella legge 6 agosto 2008, n. 133), art. 72, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Sanita' pubblica - Norme della Regione Sardegna - Personale non dirigenziale addetto al servizio sanitario di urgenza ed emergenza che abbia lavorato per almeno trenta mesi negli ultimi cinque anni - Stabilizzazione a domanda ovvero previo espletamento di "prove selettive concorsuali" delle quali non e' prevista la pubblicita' - Contrasto con la normativa statale di riferimento che detta principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica - Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di coordinamento della finanza pubblica - Violazione del principio del pubblico concorso quale modalita' di accesso ai pubblici uffici - Illegittimita' costituzionale - Assorbimento di ulteriore profilo - Legge della Regione Sardegna 4 agosto 2011, n. 16, art. 10. - Costituzione, artt. 97 e 117, terzo comma, (artt. 3, 117, secondo comma, lett. l); d.l. 1 luglio 2009, n. 78 (convertito nella legge 3 agosto 2009, n. 102) art. 17, commi 10, 11, 12 e 13. G.U. Corte Costituzionale n. 32 dell'8 agosto 2012

RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 18 giugno 2012, n. 93

Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 18 giugno 2012 (del Presidente del Consiglio dei ministri). Impiego pubblico - Norme della Regione Abruzzo - Previsione che gli incarichi di Dirigente di Servizio possano essere conferiti, entro il limite del 10 per cento delle posizioni dirigenziali, con contratto a tempo determinato rinnovabile per massimo 3 anni, a dipendenti regionali di categoria D a tempo indeterminato in servizio presso la Direzione interessata in possesso dei requisiti per l'accesso alla qualifica dirigenziale, nonche' di una specializzazione professionale altamente qualificata - Ricorso del Governo - Denunciata inosservanza dei

limiti percentuali per il conferimento degli incarichi dirigenziali previsti dalla norma statale - Violazione del principio di uguaglianza - Ingiustificata disparità di trattamento in danno dei dipendenti regionali non in servizio presso la Direzione interessata e ugualmente in possesso dei requisiti per accedere alla qualifica dirigenziale - Contrasto con i principi fondamentali in materia di organizzazione degli uffici e di rapporto di pubblico impiego - Violazione del principio di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione - Elusione del principio del pubblico concorso. - Legge della Regione Abruzzo 5 aprile 2012, n. 16, art. 1, comma 1. - Costituzione, artt. 3 e 97; decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, art. 19, commi 6 e 6-ter. G.U. Corte Costituzionale n. 31 del 1 agosto 2012

RICORSO PER LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE 18 giugno 2012, n. 94

Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 18 giugno 2012 (del Presidente del Consiglio dei ministri). Energia - Norme della Regione Liguria - Installazione di alcune tipologie di impianti di produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili - Inclusione nell'elenco degli interventi urbanistico-edilizi soggetti a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) - Ricorso del Governo - Denunciata introduzione di un regime autorizzativo contrastante con la disciplina statale di settore, attuativa della direttiva 2009/28/CE - Inosservanza degli obblighi comunitari - Violazione di principi fondamentali nella materia concorrente della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia. - Legge della Regione Liguria 5 aprile 2012, n. 10, art. 7, con l'allegato 1, lett. h), punti da 1 a 7. - Costituzione, art. 117, commi primo e terzo, in relazione al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (art. 6, comma 9) e al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010. Energia - Norme della Regione Liguria - Realizzazione di alcuni impianti di produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili - Inclusione nell'elenco degli interventi urbanistico-edilizi per i quali è sufficiente la denuncia di inizio attività (DIA) obbligatoria - Ricorso del Governo - Denunciato contrasto con la disciplina statale di settore, attuativa della direttiva 2009/28/CE - Inosservanza degli obblighi comunitari - Violazione di principi fondamentali nella materia concorrente della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia. - Legge della Regione Liguria 5 aprile 2012, n. 10, art. 9, con l'allegato 2, lett. g). - Costituzione, art. 117,

commi primo e terzo, in relazione al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (art. 6, commi 1 e 11) e al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010.

G.U. Corte Costituzionale n. 31 del 1 agosto 2012

RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 26 giugno 2012, n. 99

Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 26 giugno 2012 (del Presidente del Consiglio dei ministri). Consiglio regionale - Norme della Regione Puglia - Modifiche statutarie - Riduzione del numero dei consiglieri regionali da "settanta" a "sessanta" - Ricorso del Governo - Denunciato contrasto con la norma statale secondo cui il numero massimo dei consiglieri regionali deve essere uguale o inferiore a "cinquanta" per le Regioni, come nella specie, con popolazione fino a sei milioni di abitanti - Violazione dei principi fondamentali della legislazione statale in materia di coordinamento della finanza pubblica. - Legge [statutaria] della Regione Puglia, approvata dal Consiglio regionale, in seconda lettura, con deliberazione 11 maggio 2012, n. 86. - Costituzione, art. 117, comma terzo; decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, nella legge 14 settembre 2011, n. 148, art. 14, comma 1, lett. a).

G.U. Corte Costituzionale n. 33 del 22 agosto 2012

<http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=5&datagu=2012-08-22&task=attoCompleto&redaz=012C0260&tmstp=1347369474287true>

RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 10 luglio 2012, n. 104.

Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 10 luglio 2012 (del Presidente del Consiglio dei ministri). Impiego pubblico - Norme della Regione Piemonte - Previsto espletamento, sulla base di piani assunzionali, di concorsi pubblici per titoli ed esami per il reclutamento di personale a tempo indeterminato - Destinazione di tale misura ai lavoratori in servizio nel ruolo della Giunta regionale alla data del 1° giugno 2012, assunti mediante avvisi di selezione pubblica per esami, o per titoli ed esami, banditi dalla Regione Piemonte - Definizione con successiva delibera di Giunta regionale della percentuale di riserva di posti non inferiore al 40% riferita al suddetto personale - Ricorso del Governo - Denunciata violazione dei principi di uguaglianza, imparzialita' e buon andamento - Contrasto con la regola del

concorso pubblico per l'accesso alla Pubblica Amministrazione, nonché con la giurisprudenza costituzionale che consente di riservare al personale interno non più del 50% dei posti messi a concorso. - Legge della Regione Piemonte 4 maggio 2012, n. 5, art. 46, commi 2, 3 e 4. - Costituzione, artt. 3 e 97. Appalti pubblici - Norme della Regione Piemonte - Disciplina degli incarichi di collaudo - Previsto affidamento, di regola, a dipendenti regionali iscritti in apposito elenco - Possibilità, in determinate situazioni, di affidamento a soggetti esterni iscritti negli albi dei collaudatori ovvero a tecnici non iscritti, ma in possesso di particolare esperienza e specifiche competenze, ovvero, per opere di particolare complessità, ad una apposita commissione composta di non più di tre membri - Assegnazione dell'incarico sulla base dell'offerta ritenuta economicamente più vantaggiosa - Devoluzione ad apposito regolamento regionale della disciplina degli aspetti relativi alla tenuta degli albi - Ricorso del Governo - Denunciato contrasto con le disposizioni statali in materia di collaudi - Violazione della competenza statale esclusiva in materia di ordinamento civile. - Legge della Regione Piemonte 4 maggio 2012, n. 5, art. 47, commi da 1 a 9. - Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. l); decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, artt. 4, comma 3, 91, 120 e 141; d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, artt. 216 e ss.

G.U. Corte Costituzionale n. 36 del 12 settembre 2012

<http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=5&datagu=2012-09-12&task=dettaglio&numgu=36&redaz=012C0294&tmstp=1347538263422>



**CONSIGLIO DI STATO, sez. VI, sentenza 6 agosto 2012, n. 4519 (sulla esclusione di una impresa da una gara di appalto per violazione delle norme in materia di sicurezza).**

[http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%206/2012/201201634/Provvedimenti/201204519\\_11.XML](http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%206/2012/201201634/Provvedimenti/201204519_11.XML)

**CONSIGLIO DI STATO, sez. III, sentenza 22 agosto 2012, n. 4593 (sul termine di impugnazione del provvedimento di esclusione dalla gara).**

[http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%203/2012/201201746/Provvedimenti/201204593\\_11.XML](http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%203/2012/201201746/Provvedimenti/201204593_11.XML)

**CONSIGLIO DI STATO, sez. III, sentenza 22 agosto 2012, n. 4592 (sulla correzione delle offerte e sulla conservazione delle stesse tra una seduta e l'altra).**

[http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%203/2012/201200458/Provvedimenti/201204592\\_11.XML](http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%203/2012/201200458/Provvedimenti/201204592_11.XML)

**CONSIGLIO DI STATO, sez. III, sentenza 28 agosto 2012, n. 4622 (sulla legittimità dell'esclusione dell'impresa aggiudicataria in caso di mancata indicazione, nell'offerta economica, dei costi relativi alla sicurezza).**

[http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%203/2012/201201396/Provvedimenti/201204622\\_11.XML](http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%203/2012/201201396/Provvedimenti/201204622_11.XML)

**CONSIGLIO DI STATO, sez. VI, sentenza 4 settembre 2012, n. 4682 (sulla distinzione tra concessione ed appalto di servizi).**

[http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%206/2010/201004536/Provvedimenti/201204682\\_11.XML](http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%206/2010/201004536/Provvedimenti/201204682_11.XML)

**CONSIGLIO DI STATO, sez. V, sentenza 5 settembre 2012, n. 4696 (sulla legittimità o meno di una clausola del bando di gara che impone, a pena di esclusione, la sigillatura del plico contenente l'offerta con la ceralacca e la controfirma di esso sui lembi di chiusura).**

<http://www.giustizia->

[amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2007/200709077/Provvedimenti/201204696\\_11.XML](http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2007/200709077/Provvedimenti/201204696_11.XML)

**CONSIGLIO DI STATO, sez. V, sentenza 6 settembre 2012, n. 4723 (sulla legittimità o meno del provvedimento di cessazione del rapporto di un pubblico dipendente per mancato superamento del periodo di prova determinato dalla inaffidabilità caratteriale del dipendente interessato).**

<http://www.giustizia->

[amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2000/200008495/Provvedimenti/201204723\\_11.XML](http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2000/200008495/Provvedimenti/201204723_11.XML)

**CONSIGLIO DI STATO, sez. V, sentenza 10 settembre 2012, n. 4778 (sulla legittimità o meno del provvedimento con il quale si dispone l'incameramento della cauzione provvisoria, ove l'esclusione dalla gara sia stata determinata da una dichiarazione resa per errore dall'impresa interessata).**

<http://www.giustizia->

[amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2012/201201017/Provvedimenti/201204778\\_11.XML](http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2012/201201017/Provvedimenti/201204778_11.XML)

**CONSIGLIO DI STATO, sez. IV, sentenza 17 settembre 2012, n. 4925 (sulla necessità o meno della comunicazione dell'avvio del procedimento nel caso di procedimenti che si esauriscono nell'adozione dell'atto finale).**

<http://www.giustizia->

[amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%204/2012/201204359/Provvedimenti/201204925\\_23.XML](http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%204/2012/201204359/Provvedimenti/201204925_23.XML)

**CONSIGLIO DI STATO, sez. V, sentenza 17 settembre 2012, n. 4914 (sui limiti dell'ammissibilità dei ricorsi cumulativi e sulla nozione di restauro e di risanamento conservativo).**

<http://www.giustizia->

[amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2000/200006528/Provvedimenti/201204914\\_11.xml](http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2000/200006528/Provvedimenti/201204914_11.xml)

**CONSIGLIO DI STATO, sez. V, sentenza 17 settembre 2012, n. 4908 (sulla legittimità o meno dell'attribuzione del punteggio pari a zero ad una offerta presentata in una gara per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale da aggiudicare secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa).**

[\[amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2011/201105321/Provvedimenti/201204908\\\_11.XML\]\(http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2011/201105321/Provvedimenti/201204908\_11.XML\)](http://www.giustizia-</a></u></p></div><div data-bbox=)

**CASSAZIONE, SEZ. UNITE CIVILI, sentenza 14 settembre 2012, n. 15428 (sui casi in cui è configurabile il vizio di eccesso di potere giurisdizionale che rende ricorribili in Cassazione le sentenze del Consiglio di Stato).**

PARTE III

DOTTRINA

*Associazione Italiana dei Costituzionalisti*

N. 3/2012

**IL FINANZIAMENTO PUBBLICO ALL'EDITORIA E PARTICOLARMENTE AI GIORNALI DI PARTITO PRIMA E DOPO LA RIFORMA DEL 2012.**

Maria Romana Allegri

<http://www.rivistaaic.it/sites/default/files/rivista/articoli/allegati/M.R.%20Allegri.pdf>

**LA GIUSTIZIABILITÀ DELLA REGOLA DEL PAREGGIO DI BILANCIO.**

Gino Scaccia

[http://www.rivistaaic.it/sites/default/files/rivista/articoli/allegati/Scaccia\\_0.pdf](http://www.rivistaaic.it/sites/default/files/rivista/articoli/allegati/Scaccia_0.pdf)

**DISAPPLICAZIONE DI LEGGI INTERNE CONTRASTANTI CON LA CEDU? IL PUNTO DI VISTA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA.**

Alessandro E. Basilico

[http://www.rivistaaic.it/sites/default/files/rivista/articoli/allegati/Basilico\\_1.pdf](http://www.rivistaaic.it/sites/default/files/rivista/articoli/allegati/Basilico_1.pdf)

**PLURALISMO DEI MEDIA, LIBERTÀ DI ESPRESSIONE E "QUALITÀ" DELLA LEGISLAZIONE: IL CASO "CENTRO EUROPA 7" DI FRONTE ALLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO.**

Marco Cuniberti

<http://www.rivistaaic.it/sites/default/files/rivista/articoli/allegati/Cuniberti.pdf>

## ***Federalismi. it***

**N.16-17-18/2012**

### **L'ASSOCIAZIONISMO OBBLIGATORIO DEI COMUNI NELLE PIÙ RECENTI EVOLUZIONI LEGISLATIVE.**

Paola Bilancia

<http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=20660&dpath=document&dfile=31072012221846.pdf&content=L%27associazionismo+obbligatorio+dei+Comuni+nelle+pi%C3%B9+recenti+evoluzioni+legislative+-+stato+-+dottrina+-+>

### **LA CONSULTA "RACCOMANDA" L'APPLICAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE E "INVITA" ALLE RIFORME STRUTTURALI.**

(NOTA A MARGINE DELLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 193/2012).

Ettore Jorio

<http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=20688&dpath=document&dfile=07082012142000.pdf&content=L+a+consulta+%E2%80%9Craccomanda%E2%80%9D+l%E2%80%99applicazione+del+federalismo+fiscale+e+%E2%80%9Cinvita%E2%80%9D+alle+riforme+strutturali+-+stato+-+dottrina+-+>

### **L'ART. 76 COST. NEI GIUDIZI IN VIA D'AZIONE: IL CODICE DEL TURISMO IN CERCA DI DELEGA (NOTA CORTE COST. SENT. N. 80/2012).**

Concetta Giunta

<http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=20689&dpath=document&dfile=07082012142302.pdf&content=L%E2%80%99art.+76+Cost.+nei+giudizi+in+via+d%E2%80%99azione:+il+Codice+del+turismo+in+cerca+di+delega+-+stato+-+dottrina+-+>

### **LE AUTONOMIE LOCALI IN TEMPI DI RECESSIONE: EMERGENZA E LACERAZIONE DEL SISTEMA.**

Sandro Staiano

<http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=20795&dpath=document&dfile=11092012130230.pdf&content=Le+autonomie+locali+in+tempi+di+recessione:+emergenza+e+lacerazione+del+sistema+-+stato+-+dottrina+-+>

### **IL PRINCIPIO DI COPERTURA FINANZIARIA NELLA RECENTE GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE.**

Daniela Morgante

<http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=20773&dpath=document&dfile=04092012171947.pdf&content=Il+principio+di+copertura+finanziaria+nella+recente+giurisprudenza+costituzionale+-+stato+-+dottrina+-+>

## **LA CORTE COSTITUZIONALE E LA DISCIPLINA DEGLI ENTI LIRICI TRA RISCHI DI ABUSO DELLE MATERIE TRASVERSALI, ELUSIONE DELLA SUSSIDIARIETÀ E INCERTO UTILIZZO DEL PRECEDENTE.**

Marco Armanno

<http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=20789&dpath=document&dfile=11092012123749.pdf&content=L a+Corte+costituzionale+e+la+disciplina+degli+enti+lirici+tra+rischi+di+abuso+delle+materie+trasversali,+elusione+della+sussidiariet%C3%A0+e+incerto+utilizzo+del+precedente+-+stato+-+dottrina+-+>

## **TRASPARENZA AMMINISTRATIVA E OPEN DATA: UN BINOMIO IN FASE DI RODAGGIO.**

Giorgio Mancosu

<http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=20793&dpath=document&dfile=11092012125623.pdf&content=T rasparenza+amministrativa+e+open+data:+un+binomio+in+fase+di+rodaggio+-+stato+-+dottrina+-+>

## **I LIMITI DEL BILANCIAMENTO: NUOVE REGOLE PROCESSUALI E AFFIDAMENTO DELLE PARTI (NOTA A CORTE COST. N. 142 DEL 2012).**

Alessandro Morelli

<http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=20798&dpath=document&dfile=11092012211126.pdf&content=I +limiti+del+bilanciamento:+nuove+regole+processuali+e+affidamento+delle+parti+%28nota+a+Corte+cost.+n.+142/2012%29+-+stato+-+dottrina+-+>

## **LA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 199/2012 E LA QUESTIONE DELL'INAPPLICABILITÀ PATTO DI STABILITÀ INTERNO ALLE S.P.A. IN HOUSE ED ALLE AZIENDE SPECIALI.**

Alberto Lucarelli

<http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=20859&dpath=document&dfile=25092012183713.pdf&content=L a+sentenza+della+Corte+costituzionale+n.+199/2012+e+la+questione+dell%E2%80%99inapplicabilit%C3%A0+patto+di+stabilit%C3%A0+interno+alle+s.p.a.+in+house+ed+alle+aziende+speciali+-+stato+-+dottrina+-+>

## **LA RIFORMA DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI, IL PARERE DELL'AGCM SULLE DELIBERE-QUADRO E LA SENTENZA N. 199/2012 DELLA CORTE COSTITUZIONALE: TANTO RUMORE PER NULLA?.**

Anna Argentati

<http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=20860&dpath=document&dfile=25092012105712.pdf&content=L a+riforma+dei+servizi+pubblici+locali,+il+parere+dell%E2%80%99AGCM+sulle+delibere-quadro+e+la+sentenza+n.+199/2012+della+Corte+costituzionale:+tanto+rumore+per>nulla?+-+stato+-+dottrina+-+>

**LA RIFORMA DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI E LE RAGIONI DELLA SUA ILLEGITTIMITÀ (COMMENTO A CORTE COST., SENT. N. 199 DEL 2012).**

Carlo Sabetta

<http://www.federalismi.it/ApplyOpenFilePDF.cfm?artid=20861&dpath=document&dfile=25092012184449.pdf&content=La+riforma+dei+servizi+pubblici+locali+e+le+ragioni+della+sua+illegittimit%C3%A0+-+stato+-+dottrina+-+>

**LE POLITICHE EDUCATIVE EUROPEE DI FINE NOVECENTO E XXI SECOLO. VERSO NUOVE FORME DI PRESENZA SCOLASTICA DELLA RELIGIONE.**

Rita Benigni

<http://www.federalismi.it/ApplyOpenFilePDF.cfm?artid=20865&dpath=document&dfile=25092012111631.pdf&content=Le+politiche+educative+europee+di+fine+novecento+e+XXI+secolo.+Verso+nuove+forme+di+presenza+scolastica+della+religione+-+unione+europea+-+dottrina+-+>

*Giustamm. it*

N.8-9/2012

**LA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI. DALL'ENTRATA IN VIGORE DEL CODICE DELL'AMBIENTE ALLA BOCCIATURA DELLA CD. SECONDA LIBERALIZZAZIONE (OSSERVAZIONI A CORTE COSTITUZIONALE 199 DEL 2012).**

Annalisa Tricarico

**BREVI CONSIDERAZIONI SULLA POSSIBILITÀ DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ATTRAVERSO AZIENDE SPECIALI**

Luca Longhi

**LA RILEVANZA DELLE VALUTAZIONI TECNICHE NEL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DEL PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO E I PROFILI DEL SINDACATO GIUDIZIARIO. IL CASO DELLE ORDINANZE DI NECESSITÀ.**

Maria Cristina Cavallaro

**L'APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DEL GIUSTO PROCEDIMENTO AGLI ORGANI COLLEGIALI AMMINISTRATIVI: ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI.**

Giulia Massari

**SILENZIO-ASSENSO ED EFFETTI DELLA DOMANDA DELL'INTERESSATO:  
RIFLESSIONI CRITICHE.**

Gherardo Bergonzini

**GLI AFFIDAMENTI DEI SERVIZI SOCIO SANITARI A FAVORE DELLE  
COOPERATIVE SOCIALI.**

Alceste Santuari

**PROCEDIMENTO, RESPONSABILITÀ E RISCHI NELLA PROCEDURA NEGOZIATA  
SENZA BANDO: TUTELA DELLA CONCORRENZA E PROFILI ORDINAMENTALI  
CONNESSI.**

Giuseppe Urbano

*LexItalia. it*

N.9/2012

**ESTENSIONE E LIMITI DEL DIRITTO DI ACCESSO DEI CONSIGLIERI  
COMUNALI.**

Maurizio Lucca

*Quaderni regionali*

N.1/2012

**LA MODIFICA DIMENSIONALE DEI CONSIGLI REGIONALI: UNA TRAPPOLA  
PER LE REGIONI SPECIALI.**

Roberto Louvin

**PRIME RIFLESSIONI SULLA FORMA DELLE LEGGI REGIONALI.**

Vittorio Italia



**SUMMUM IUS SUMMA INIURIA, OVVEROSIA QUANDO L'AUTONOMIA REGIONALE NON RIESCE A CONVERTIRSI IN SERVIZIO PER I DIRITTI FONDAMENTALI.**

Antonio Ruggeri

**IL CONTRIBUTO DI GASPARE AMBROSINI AL REGIONALISMO ITALIANO.**

Alessandro Candido

**LE CONSEGUENZE DELL'ABROGAZIONE DI LEGGI STATALI SULLA POTESTÀ NORMATIVA DELLE REGIONI.**

Luca Geninatti Saté

**IL TRENINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL: LA DEVOLUZIONE REALIZZATA?**

Matteo Cosulich

**IL DIRITTO ALLA SALUTE DEI MINORI NELLA PROSPETTIVA DEL FEDERALISMO. UN PARADOSSO VIRTUOSO?**

Anna Rosa Favretto

### *Servizio studi del Senato della Repubblica*

**SCHEDA DI LETTURA: DISPOSIZIONI SULLA CANDIDABILITÀ E SULLA ELEGGIBILITÀ DEI MAGISTRATI ALLE ELEZIONI POLITICHE E AMMINISTRATIVE, NONCHÈ SULL'ASSUNZIONE DI CARICHE DI GOVERNO, NAZIONALI E LOCALI. LORO SUCCESSIVE INCOMPATIBILITÀ (DISEGNI DI LEGGE AA.SS. NN. 2347, 2657, 2662, 2771, 2780, 2790, 2802, 2810 E 3037) ELEMENTI DI DOCUMENTAZIONE E DI LEGISLAZIONE COMPARATA.**

[http://www.senato.it/documenti/repository/dossier/studi/2012/Dossier\\_384.pdf](http://www.senato.it/documenti/repository/dossier/studi/2012/Dossier_384.pdf)

PARTE IV

SEGNALAZIONI

## **Seduta della Conferenza Stato-Regioni del 26 settembre 2012**

La Conferenza Stato Regioni, presieduta dal Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport, ha esaminato e discusso i seguenti punti all'ordine del giorno, con gli esiti indicati:

Approvazione dei verbali delle sedute del 25 luglio e 3 agosto 2012. APPROVATI

1) Parere sullo schema di decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e delle ricerca recante: "Criteri di accesso al Fondo finalizzato per promuovere l'eccellenza e il merito fra gli studenti dei corsi di laurea e laurea magistrale, a norma dell'articolo 4, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240". PARERE RESO

2) Parere sullo schema di decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport e con il Ministro dell'economia e delle finanze, concernente la ripartizione delle risorse finanziarie alle Regioni per il sostegno alle istituzioni scolastiche paritarie, di cui all'articolo 2, comma 47, della legge 22 dicembre 2008, n. 203. PARERE RESO

3) Parere sullo schema di decreto del Ministro dell'economia e delle finanze recante modalità con cui devono essere determinati gli indicatori con cui valutare quali Regioni a statuto ordinario possono considerarsi adempienti ai fini della successiva erogazione delle risorse oggetto del previsto accantonamento del 10 per cento dei trasferimenti erariali di cui all'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59. PARERE RESO

4) Parere in merito alla nomina del rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze ai fini del rinnovo del Comitato interregionale di gestione e di aggiornamento dell'archivio nazionale delle tasse automobilistiche e l'erogazione dei servizi ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del protocollo di intesa, approvato dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 19 dicembre 2002. PARERE RESO

4bis) Parere sul documento concernente il contributo di solidarietà per ristoro danni nelle aree delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto colpite dal terremoto del 20 maggio 2012. PARERE RESO

5) Acquisizione della designazione di sei rappresentanti regionali in seno al Comitato interregionale di gestione e di aggiornamento dell'archivio nazionale delle tasse automobilistiche e l'erogazione dei servizi ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del protocollo di intesa, approvato dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 19 dicembre 2002 (repertorio atti n. 1594). RINVIO

6) Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome sul documento di indirizzo per la presa in carico delle gravi insufficienze d'organo. SANCITO ACCORDO

7) Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome sul documento "Indirizzi per la realizzazione e la sostenibilità delle attività della rete trapiantologica". SANCITO ACCORDO

8) Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla proposta del Ministro della salute di bando di ricerca finalizzata per gli anni 2011-2012 per i progetti previsti dall'articolo 12 bis del decreto legislativo 30 dicembre 2002, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni. SANCITO ACCORDO

9) Intesa sullo schema di decreto del Ministro della salute recante "Requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi e ambiti di attività su cui sono assicurate le funzioni di farmacovigilanza e tracciabilità, relativi agli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che vendono al dettaglio medicinali veterinari dietro presentazione di ricetta medica". SANCITA INTESA

10) Parere sullo schema di decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, concernente l'aggiornamento delle tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni sanitarie. PARERE RESO

11) Parere sullo schema di decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, concernente l'approvazione delle tabelle indicative delle percentuali di invalidità civile, in applicazione dell'articolo 20, comma 6, del decreto-legge 1 luglio 2009, 78. PARERE RESO

12) Acquisizione delle designazioni dei coordinatori dei centri regionali e interregionali per i trapianti e dei rappresentanti di ciascuna delle Regioni che abbia istituito un centro interregionale in seno alla Consulta tecnica permanente per i trapianti, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge 1 aprile 1999, n. 91. DESIGNAZIONI ACQUISITE

13) Designazione di otto rappresentanti delle Regioni in seno all'Osservatorio di consultazione e confronto tecnico sulle modalità di raggiungimento degli obiettivi regionali in materia di fonti rinnovabili. RINVIO

14) Designazione di un membro del nuovo Consiglio di amministrazione della SIMEST S.p.a. RINVIO

- 15) Intesa sullo schema di decreto ministeriale relativo alla programmazione degli interventi da finanziare ai sensi della Legge 20 febbraio 2006, n. 77 “Misure speciali di tutela e fruizione dei siti italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella Lista del patrimonio mondiale posti sotto la tutela dell’UNESCO”, esercizio finanziario 2012, capitoli 1442 e 7305. SANCITA INTESA
- 16) Acquisizione della designazione di un rappresentante in seno al Comitato di Gestione dell’Opificio delle pietre dure, come previsto dal decreto del Ministro per i beni e le attività culturali del 7 ottobre 2008. DESIGNAZIONE ACQUISITA
- 17) Intesa sullo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali recante modalità di applicazione della normativa comunitaria sulla classificazione delle carcasse dei bovini adulti e dei suini.” SANCITA INTESA
- 18) Intesa sullo schema Intesa sulla proposta di programma dei controlli dell’attitudine produttiva per la produzione del latte e/o della carne (controlli funzionali – CCF) svolti dalle associazioni degli allevatori per ogni specie, razza o tipo genetico – Anno 2012. SANCITA INTESA
- 19) Intesa sulla Proposta di prelevamento dal fondo di solidarietà nazionale e riparto tra le Regioni e Province e autonome per gli interventi compensativi dei danni, ai sensi del D. Lgs. n. 102/04, nel testo modificato da D. Lgs. n.82/08 – 1° prelevamento 2012 e ipotesi di assegnazione di 17.700.000 euro. SANCITA INTESA
- 20) Intesa sullo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali recante norme di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 per quanto riguarda le organizzazioni di produttori e loro associazioni, le organizzazioni interprofessionali, le relazioni contrattuali nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e i piani di regolazioni dell’offerta dei formaggi a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta. SANCITA INTESA
- 21) Intesa sullo schema di decreto del Ministro delle politiche delle politiche agricole alimentari e forestali sulla destinazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo dell’imprenditoria giovanile in agricoltura afferenti l’esercizio finanziario 2011, assegnate al settore della pesca e acquacoltura dal D.M. 29 febbraio 2012. SANCITA INTESA
- 22) Intesa sullo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali recante “Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (CE) n. 1234/07 del Consiglio per quanto riguarda l’autorizzazione all’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale di taluni prodotti vitivinicoli”. SANCITA INTESA

23) Parere sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica di modifica del DPR 9 febbraio 2001, n. 187, recante il “Regolamento per la revisione della normativa sulla produzione e commercializzazione di sfarinati e paste alimentari, a norma dell’art. 50 della legge 22 febbraio 1994, n. 146”. PARERE RESO

24) Parere sullo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali recante “Misure d’emergenza per impedire l’introduzione e la diffusione di Anoplophora Chinensis (Forster) nel territorio della Repubblica italiana”. PARERE RESO

25) Acquisizione della designazione, in sostituzione, di un rappresentante regionale in seno al Gruppo di lavoro per il settore lattiero caseario. DESIGNAZIONE ACQUISITA

26) Acquisizione della designazione, in sostituzione, di un rappresentante della regione Toscana, in seno al Comitato Tecnico del Programma Frutta nelle scuole. DESIGNAZIONE ACQUISITA

27) Acquisizione della designazione, in sostituzione, di un rappresentante della regione Campania, in seno al Comitato Tecnico del Programma Frutta nelle scuole. DESIGNAZIONE ACQUISITA

## **Seduta della Conferenza Unificata del 26 settembre 2012**

La Conferenza Unificata, presieduta dal Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport, ha discusso i seguenti punti all'ordine del giorno con gli esiti indicati:

Approvazione del verbale della seduta del 25 luglio 2012. APPROVATO

1) Intesa sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante: "Programma "2012"-2015 per la riduzione degli oneri amministrativi gravanti sulle amministrazioni pubbliche nelle materie di competenza statale". SANCITA INTESA

1bis) Intesa sul documento di indirizzo per il superamento dell'emergenza Nord Africa. SANCITA INTESA

1ter) Intesa sullo schema di decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, riguardante l'adozione di linee guida per realizzare misure di semplificazione e promozione dell'istruzione tecnico professionale, a norma dell'articolo 52 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35. SANCITA INTESA

2) Intesa sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61 concernente ulteriori disposizioni recanti attuazione dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42 in materia di ordinamento di Roma Capitale. SANCITA INTESA

3) Intesa sullo schema di regolamento di amministrazione e contabilità dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN). SANCITA INTESA

4) Parere sullo schema di decreto di modifica del D.M. 25 giugno 2012 recante: "Modalità di certificazione del credito, anche in forma telematica, di somme dovute per somministrazione, forniture e appalti da parte delle Regioni, degli Enti locali e degli Enti del SSN, ai sensi dell'articolo 9, commi 3-bis e 3-ter, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e successive modificazioni e integrazioni". PARERE RESO

5) Parere sullo schema di decreto del Ministero dell'economia e delle finanze recante: "Modalità con le quali i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati

nei confronti dello Stato e degli Enti pubblici nazionali per somministrazioni, forniture e appalti, possono essere compensati con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 28-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602." PARERE RESO

6) Intesa sulla proposta del Ministero della salute di modifica allo schema di decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della giustizia, concernente la definizione, ad integrazione del D.P.R. 14 gennaio 1997, di ulteriori requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi, anche con riguardo ai profili di sicurezza, relativi alle strutture destinate ad accogliere le persone cui sono applicate le misure di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e dell'assegnazione a case di cura e custodia. SANCITA INTESA

7) Parere sullo schema di disegno di legge recante disposizioni integrative in materia di liberalizzazione delle farmacie. PARERE RESO

8) Parere sul disegno di legge per la conversione in legge del decreto – legge 13 settembre 2012, n.158, recante disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute. PARERE RESO

9) Intesa sullo schema di Decreto del Presidente della Repubblica di modifica e integrazione del D.P.R. 2 aprile 2009, n. 59 in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti tecnici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici e sanitari. SANCITA INTESA

10) Intesa sullo schema di decreto del Ministro dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare, di modifica del D.M. 26 giugno 2009, recante "Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici". SANCITA INTESA

11) Parere sullo schema di decreto del Ministro dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare, recante la modifica dell'Allegato A del decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192. PARERE RESO

12) Parere sullo schema di decreto interministeriale concernente il rilascio della licenza di giardino zoologico in favore della Casa delle farfalle di Bordano (UD), ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73. PARERE RESO

13) Parere sullo schema di decreto interministeriale concernente il rilascio della licenza di giardino zoologico in favore del Parco Faunistico Cappeller di Cartigliano



(VI), ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73.  
**PARERE RESO**

14) Parere sullo schema di decreto interministeriale concernente il rilascio della licenza di giardino zoologico in favore del Parco Le Dune del Delta, in località Standiana di Savio di Ravenna, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73. **PARERE RESO**

E' stata, infine, concordata quale data per la prossima seduta il 25 ottobre 2012.

## UNA SOLA MATERIA (IL SISTEMA TRIBUTARIO), DUE LEGISLAZIONI ESCLUSIVE.

### BREVI RIFLESSIONI SUL CONCETTO DI “TRIBUTI PROPRI” REGIONALI

SOMMARIO: 1. Dall’innesto in un tributo proprio provinciale germoglia un’addizionale statale – 2. Il concetto “formale” di tributo proprio regionale e di tributo erariale – 3. Sistema tributario statale e sistemi tributari regionali – 4. La *manovrabilità* dei “tributi propri” regionali.

#### 1. Dall’innesto in un tributo proprio provinciale germoglia un’addizionale statale

Con la sentenza n. 142 del 2012 la Corte costituzionale torna ad occuparsi di tributi propri regionali, sollecitata da un ricorso presentato dalla Provincia Autonoma di Trento<sup>1</sup>. Benché – come si vedrà – la giurisprudenza costituzionale sui tributi propri tenga conto delle differenze tra Regioni a Statuto speciale e quelle a Statuto ordinario<sup>2</sup>, dalla suddetta decisione si possono trarre spunti per qualche considerazione sulla nozione dei tributi propri regionali in raccordo con la legislazione esclusiva dello Stato in materia di «sistema tributario dello Stato» (art. 117, 2° comma, lett. e) Cost.).

Inoltre, la sentenza giudica la legittimità costituzionale di una norma statale che introduce un’addizionale erariale della tassa automobilistica e, quindi, verte su un’entrata statale peculiare come è l’addizionale. Peraltro, dubbi sulla legittimità costituzionale della stessa norma statale – seppur per altri profili – sono stati sollevati da un’altra Regione a Statuto speciale (la Sicilia), ma la Corte, con una sentenza precedente di pochi giorni (la n. 135/2012), rigetta la questione, mentre con la sentenza n. 142/2012 accoglierà una delle questioni sollevate.

Nonostante le peculiarità sia della ricorrente (la Provincia Autonoma di Trento) sia della natura dell’entrata erariale (l’addizionale), la sentenza n. 142/2012 offre lo spunto per qualche riflessione sui rapporti tra la legislazione statale in materia di sistema tributario dello Stato e quella regionale in tema di tributi propri, con riferimento alle Regioni di diritto comune.

La sentenza, peraltro, ha un esito dal sapore beffardo per lo Stato, che risulterà *vincitore* nella *contesa* sulla natura del tributo, ma il premio sarà assegnato allo *sconfitto* (la Provincia di Trento).

<sup>1</sup> Ricorso n. 97, depositato in cancelleria il 21 settembre 2011, pubblicato in G.U.R.I. – Corte costituzionale, n. 46 del 2 novembre 2011

<sup>2</sup> M. BARBERO, *Regioni: autonomia tributaria «in ordine sparso»*, in *Le Regioni*, 2011, p. 1206 e ss., sottolinea anzi che in materia tributaria, oltre alla bipartizione tra Regioni a Statuto speciale e quelle di diritto comune, si assiste pure ad una «sempre più accentuata “segmentazione” anche del regime delle singole» Regioni speciali.

Col citato ricorso, la Provincia di Trento dubita della legittimità costituzionale del comma 21 dell'art.

23 del d.l. n. 98/2011 (convertito nella legge n. 111/2011), il quale dispone che, a partire dal 2011, per le autovetture e per gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose «è dovuta una addizionale erariale della tassa automobilistica» pari a dieci euro per ogni chilowatt di potenza superiore a 225 chilowatt, «da versare alle entrate del bilancio dello Stato».

Come si vede, la norma qualifica come «erariale» l'addizionale, disponendo il versamento del relativo gettito nel bilancio statale ed è proprio per questo che la Provincia ricorrente ritiene che tale norma si ponga in contrasto con lo Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige. Infatti, l'art. 73, comma 1 dello Statuto stabilisce che «[l]e tasse automobilistiche istituite con legge provinciale costituiscono tributi propri» e, sulla base di questo articolo dello Statuto, la Provincia di Trento aveva istituito la tassa automobilistica provinciale (art. 6, legge prov. n.10/1998).

In altre parole, la Provincia sostiene che lo Stato non avrebbe dovuto disporre il versamento della citata addizionale nel bilancio statale, considerato che lo Statuto regionale qualifica le tasse automobilistiche come tributo proprio provinciale. Anche perché la ricorrente rileva, in via subordinata, che, qualora si volesse considerare tale addizionale un'imposta statale del tutto nuova, troverebbe applicazione l'art. 75, 1° comma, lett. g) dello Statuto regionale, in base al quale «i nove decimi di tutte le entrate tributarie erariali, dirette o indirette, comunque denominate, inclusa l'imposta locale sui redditi, ad eccezione di quelle di spettanza regionale o di altri enti pubblici» sono attribuiti alle Province.

È vero che l'art. 9 del d.lgs. n. 268/1992 (recante le norme di attuazione dello Statuto speciale del Trentino-A.A. in materia di finanza regionale e provinciale) prevede una riserva a favore del bilancio statale, ma a precise condizioni che, nel caso di specie, non sono soddisfatte.

Va detto che, dopo la proposizione del ricorso, l'art. 16 del d.l. n. 201/2011 (convertito nella legge n. 214/2011) ha introdotto un secondo periodo dopo il citato primo della norma impugnata, il quale dispone che dal 2012 l'addizionale in questione è fissata in 20 euro per ogni chilowatt superiore ai 185, ma la Corte ha ritenuto che questo ius superveniens non comportasse la cessazione della materia del contendere, in quanto non ha modificato la sostanza della disciplina, sia perché rimane immutata quella relativa al 2011 sia perché incide solo sul quantum dell'addizionale.

Da quanto emerge dalla sentenza, l'Avvocatura dello Stato sostiene il rigetto della questione utilizzando argomenti attinenti sia alla natura dell'addizione de qua sia al riparto di competenze. Tuttavia, tali argomenti sono preceduti da un'altra considerazione che sembra permearli e che pare costituire essa stessa un argomento autonomo a sostegno del rigetto.

La difesa erariale, infatti, premette che la norma impugnata rientra fra quelle «forme finanziarie "eccezionali", finalizzate a fronteggiare una situazione economica "eccezionale"». Il riferimento ad un simile argomento fa pensare che l'Avvocatura dello Stato non sia particolarmente convinta del rigetto della questione (che, pure, richiede), giacché quello della eccezionalità della situazione appare un argomento da extrema ratio. A parte questa considerazione sulla strategia difensiva, è da segnalare che, di questi tempi in cui molte delle più recenti sentenze della Corte costituzionale hanno ad oggetto norme contenute nei provvedimenti statali c.d. "anticrisi" (e/o per la "crescita") approvati in questi ultimi due anni, spesso la difesa erariale ha fatto ricorso a questo argomento.

Se la sentenza n. 142/2012 non si pronuncia, con un'altra sentenza depositata il giorno successivo (la n. 148/2012), la Corte pone un argine all'Avvocatura dello Stato che aveva chiesto il rigetto delle questioni sollevate da alcune Regioni, sostenendo che le norme statali impuginate erano state approvate per far fronte ad una situazione di gravi difficoltà economiche del nostro Paese che avrebbe messo «a repentaglio la stessa salus rei publicae».

La sentenza n. 148/2012, pur rigettando le questioni sollevate dalle Regioni, ribadisce «l'inderogabilità dell'ordine costituzionale delle competenze legislative» che non può essere intaccato nemmeno in «situazioni eccezionali». Tuttavia, tale ultima sentenza – richiamando giurisprudenza precedente – ricomprende le norme statali impuginate fra i principi fondamentali determinati dal legislatore

statale nell'esercizio della sua competenza legislativa concorrente in materia di «coordinamento della finanza pubblica».

Secondo la sentenza, tali principi fondamentali sono legittimi a due condizioni: a) se si limitano a «porre obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica, intesi nel senso di un transitorio contenimento complessivo, anche se non generale, della spesa corrente»; b) se non prevedono «in modo esaustivo<sup>3</sup> strumenti o modalità per il perseguimento dei suddetti obiettivi»<sup>4</sup>.

Tralasciando la prima condizione, che, essendo relativa al contenimento della spesa corrente, attiene specificamente alla materia «coordinamento della finanza pubblica», la seconda condizione sembra possa estendersi anche alla materia gemella «coordinamento del sistema tributario». Infatti, quando la sentenza statuisce che i principi fondamentali statali non devono prevedere «in modo esaustivo» strumenti e modalità per il perseguimento degli obiettivi della materia, vuole impedire che tali principi fondamentali si trasformino in una disciplina di dettaglio, che comprimerebbe la competenza regionale<sup>5</sup>. Questa precisazione del Giudice delle leggi dovrebbe valere anche per il coordinamento del sistema tributario, cui si farà qualche cenno più avanti.

Ritornando alla sentenza n. 142/2012, la Corte – con una decisione che, come si diceva, ha il sapore di una beffa per lo Stato – respinge la prima questione (sulla competenza dello Stato ad istituire l'addizionale) ed accoglie la seconda (sulla destinazione del gettito dell'addizionale)<sup>6</sup>. Il Giudice della legge, in sostanza, ritiene «errato» l'argomento, proposto dalla ricorrente, secondo cui l'addizionale, inserendosi in un tributo proprio della Provincia, costituisca una maggiorazione dello stesso. Per la sentenza, tale addizionale «pur innestandosi in un tributo proprio della Provincia, resta un prelievo erariale, stabilito dallo Stato nell'esercizio della sua potestà legislativa esclusiva in materia di “sistema tributario dello Stato” (art. 117, secondo comma, lettera e, Cost.)» e, quindi, il relativo gettito spetta all'erario, seppur nei limiti consentiti dalle norme dello Statuto speciale (su cui si ritornerà tra breve).

La Consulta non nega la natura di tributo proprio della tassa automobilistica in cui si innesta la contestata addizionale dello Stato, ma poiché questa è stata introdotta con la legge statale, essa rappresenta un (legittimo) esercizio della legislazione esclusiva statale in materia di «sistema tributario dello Stato» ex lett. e) dell'art. 117 Cost.

Il giudice costituzionale non si preoccupa nemmeno di chiarire la natura, diciamo così, “tributaria” dell'addizionale in questione, si limita a liquidare la questione con l'inciso «sia essa qualificabile come una vera e propria addizionale oppure come una mera sovrimposta», senza prendere posizione. La sentenza non chiarisce perché l'addizionale abbia una natura diversa dal tributo proprio provinciale in cui, a detta della stessa sentenza, si *innesta*. Per il Giudice delle leggi è sufficiente che l'addizionale sia stata prevista dalla legge statale per farla rientrare nella legislazione esclusiva dello Stato.

<sup>3</sup> Corsivo aggiunto.

<sup>4</sup> La Corte costituzionale, con una sentenza di poco successiva (la n. 193/2012), accoglie alcune questioni sollevate da due Regioni, ritenendo che una delle due condizioni non fosse soddisfatta dalle norme statali impugnate. E. JORIO, *La Consulta “raccomanda” l'applicazione del federalismo fiscale e “invita” alle riforme strutturali (nota a margine della sentenza della Corte costituzionale n. 193/2012)*, in *federalismi.it*, n. 16/2012, nell'esprimere apprezzamento per la sentenza n. 193/2012, ritiene che la completa attuazione del federalismo fiscale impedirà interventi statali comportanti «tagli a vario titolo» per Regioni ed Enti Locali.

<sup>5</sup> In questo senso anche L. RONCHETTI, *Federalismo fiscale: il futuro della riforma e lo stato attuale della giurisprudenza costituzionale*, in *Costituzionalismo.it*, fasc. 2/2009, pur con riferimento al coordinamento «della finanza pubblica», chiarisce che la *non esaustività* «implica che le Regioni siano libere di individuare le misure necessarie e di allocare le risorse fra i diversi ambiti e obiettivi di spesa».

<sup>6</sup> Mentre rimane assorbita una terza questione (sollevata «[s]olo per scrupolo di completezza»), con cui la Provincia lamentava che, essendo la norma censurata finalizzata al riequilibrio della finanza pubblica, non fosse stata attivata la procedura “collaborativa” di cui all'art. 79 dello Statuto del Trentino-Alto Adige, il quale prevede che per «assicurare il concorso agli obiettivi di finanza pubblica, la regione e le province concordano con il Ministro dell'economia e delle finanze gli obblighi relativi al patto di stabilità interno con riferimento ai saldi di bilancio da conseguire in ciascun periodo».

È, questo, il punto per noi più rilevante perché trascende il caso specifico e ci consentirà di svolgere qualche osservazione, sui rapporti tra la capacità impositiva statale e quella delle Regioni, che vada al di là del caso peculiare del Trentino-A.A.

Anche perché, come si accennava, la sentenza accoglie la seconda questione proposta dalla ricorrente. In sostanza, proprio perché l'addizionale è un tributo dello Stato, la Corte ritiene che la norma impugnata sia illegittima nella parte in cui prevede che l'intero gettito percepito nella Provincia di Trento sia versato nel bilancio dello Stato, in quanto – come si è visto – lo Statuto regionale prevede l'attribuzione alle Province dei nove decimi di «tutte le altre entrate tributarie erariali<sup>7</sup>» (art. 75, 1° comma, lett. g), Statuto T.-A.A.).

Emerge così il sapore beffardo della decisione in questione, perché la Provincia, senza introdurre alcuna maggiorazione né alcuna nuova imposta, si vede assegnata la gran parte (i nove decimi) del gettito di un'addizionale introdotta dallo Stato. Alla Provincia non rimane che ringraziare lo Stato per questo inatteso regalo.

## **2. Il concetto “formale” di tributo proprio regionale e di tributo erariale**

Lo spunto per queste brevi note ci è dato non tanto dalla declaratoria di illegittimità costituzionale della norma statale, perché essa è dichiarata sulla base dello Statuto speciale e, quindi, riguarda lo specifico caso della Regione Trentino-Alto Adige. D'altra parte, si è già accennato al fatto che la Corte costituzionale, nella sua ormai corposa giurisprudenza in tema di tributi propri regionali, ha sempre distinto la posizione delle Regioni a Statuto speciale da quella delle Regioni di diritto comune (si vedano le sentenze n. 75/2006; n. 102/2008; n. 357/2010; n. 323/2011).

Nei giudizi in cui sono coinvolte le Regioni speciali, infatti, il parametro di riferimento è costituito dalle norme dei rispettivi Statuti. Semmai, la Corte verifica se le norme del Titolo V della Costituzione prevedano «forme di autonomia più ampie» (ex art. 10 della l. cost. n. 3/2001) di quelle previste dagli Statuti speciali (si veda in particolare la citata sent. n. 102/2008, sulla quale torneremo più avanti). Si aggiunga che anche la legge delega sul federalismo fiscale (legge n. 42/2009) trova solo una parziale applicazione per le Regioni a Statuto speciale, secondo quanto stabilisce l'art. 1, comma 2 della stessa legge delega (cfr. Corte costituzionale, sent. n. 201/2010).

La parte della sentenza che più ci interessa e che consentirà di svolgere qualche breve considerazione di ordine generale anche con riferimento alle Regioni a Statuto ordinario è quella relativa alla dichiarazione di infondatezza della questione, là dove la sentenza afferma che l'addizionale, per il solo fatto di essere stata prevista da un provvedimento legislativo statale, è un prelievo erariale, introdotto nell'esercizio della legislazione esclusiva statale ex lett. e) dell'art. 117 Cost.

In realtà, questa argomentazione che sta alla base della dichiarazione di infondatezza della questione non è una novità, anzi si può dire che la sentenza in questione si muove lungo i binari della sua granitica giurisprudenza, inaugurata con la sentenza n. 296/2003

Quest'ultima sentenza, pur non contenendo un riferimento esplicito al vecchio testo dell'art. 119, sembra fare un raffronto di questo col nuovo testo, attualmente vigente. Sembra di capire che, se prima della riforma del Titolo V, i tributi propri cui si riferiva l'art. 119 erano quelli il cui gettito era attribuito alle Regioni, ancorché i tributi stessi fossero stati istituiti dallo Stato, con la riforma costituzionale del 2001, questo concetto di tributo proprio – a parere della Corte costituzionale – non è più conforme col nuovo quadro costituzionale.

Pertanto, i tributi propri di cui parla il nuovo art. 119 Cost. sono solo quelli «istituiti dalle regioni con propria legge». Viceversa – continua la sentenza n. 296/2003 – se un tributo è istituito dalla legge statale, la sua disciplina rientra «nella esclusiva competenza dello Stato in materia di tributi erariali, secondo quanto previsto dall'art. 117, secondo comma, lettera e)».

---

<sup>7</sup> Corsivo nostro.

La sentenza chiarisce che anche se il gettito di questo tributo è destinato alle Regioni e le stesse hanno competenze di tipo attuativo, il tributo non acquisisce la qualifica di tributo proprio regionale perché quello che conta è l'atto con cui è stato istituito e, quindi, in maniera «lapalissiana»<sup>8</sup>, se l'atto è statale anche il tributo è statale; se l'atto di introduzione del tributo è regionale siamo in presenza di un tributo proprio regionale. Tanto è vero che con la sentenza in pari data n. 297/2003, la Corte riconosce la legittimità di una legge regionale che modifica la disciplina di un tributo precedentemente istituito dalla Regione stessa.

Da questa impostazione, la Corte costituzionale non si discosterà più e seguiranno una serie di sentenze che riprenderanno questo argomento (*ex plurimis* sentenze n. 297/2003; n. 311/2003; n. 37/2004; n. 241/2004; n. 381/2004; n. 431/2004; n. 397/2005; n. 455/2005; n. 412/2006; n. 413/2006; n. 451/2007; n.168/2008; n. 216/2009) ed anche la sentenza n. 142/2012, che ha dato lo spunto a queste note, conferma questo filone giurisprudenziale.

Nonostante l'impostazione della sent. n. 296/2003, nel passaggio dal vecchio al nuovo art. 119 Cost., fosse «prevedibile»<sup>9</sup>, essa non convince del tutto.

Infatti, tale impostazione sembra il frutto di un'inversione dei termini: un tributo non si può qualificare erariale solo perché lo Stato lo ha istituito nell'esercizio della sua legislazione esclusiva in materia di «sistema tributario dello Stato», ma, al contrario, è tale competenza a legittimare lo Stato ad istituire il tributo che, pertanto, si può legittimamente qualificare erariale. In altre parole, prima si deve circoscrivere l'ambito della materia statale e poi si può valutare se il tributo rientri o meno in esso e, quindi, sia o meno legittimo.

Anche perché se fosse sufficiente il solo fatto dell'istituzione del tributo per farlo rientrare tra i tributi erariali, si rimetterebbe al legislatore statale la disponibilità di determinare i confini della materia e, quindi, in un certo qual senso, la materia stessa.

Analogo discorso può essere fatto anche per i tributi propri regionali: prima si individua il titolo competenziale (ed il suo oggetto) in base al quale le Regioni possono istituire un tributo proprio e poi si verifica la conformità di questo tributo alla competenza regionale<sup>10</sup>.

Insomma, la giurisprudenza costituzionale afferma un concetto di tributo proprio regionale (e, in correlazione, di tributo erariale) meramente formale, legato soltanto all'atto che lo istituisce. Il che, oltre ai problemi brevemente esposti sopra e ad apparire, in ogni caso, riduttivo<sup>11</sup>, può avere anche altre conseguenze se solo ci si sofferma sulla competenza regionale.

Infatti, se la giurisprudenza appena esaminata chiarisce subito che lo Stato istituisce i tributi erariali sulla base della sua legislazione esclusiva in materia di «sistema tributario dello Stato» ex art. 117, 2° comma, lett. e) Cost., ci si deve chiedere quale sia il titolo competenziale in base al quale le Regioni possono istituire i tributi propri, che – come sostiene la Corte – sono solo quelli istituiti con propria legge.

La dottrina, già nei primi commenti successivi alla riforma del Titolo V, aveva ricostruito la competenza regionale in termini di legislazione *residuale* di cui al 4° comma dell'art. 117 Cost.<sup>12</sup>. Viceversa, la giurisprudenza sopra citata preferisce glissare su questo aspetto (almeno, come vedremo, fino al 2008), anzi quando l'Avvocatura dello Stato sembra propendere per riconoscere una competenza concorrente (seppur con riferimento ad una specifica imposta), la Corte nega questa tesi, ma non chiarisce quale sia il tipo di competenza delle Regioni (sent. n. 296/2003).

---

<sup>8</sup> Così, criticamente, A. BRANCASI, *Per «congelare» la potestà impositiva delle Regioni la Corte costituzionale mette in pericolo la loro autonomia finanziaria*, in *Giur. cost.*, 2003, p. 2563.

<sup>9</sup> L. ANTONINI, *La Corte assegna l'Irap alla competenza esclusiva statale. Intanto il federalismo fiscale rimane al palo mentre decolla il «tubatico» siciliano*, in *Le Regioni*, 2004, p. 238 e ss.

<sup>10</sup> A. BRANCASI, *Per «congelare» la potestà...*, cit., p. 2563.

<sup>11</sup> Così P. COSTA, *Brevi note sul concetto di «Tributo proprio» regionale nella legge di delega in materia di c.d. «federalismo fiscale»*, in *Rivista amministrativa della Regione Lombardia*, 2009, p. 11, che propende per una concezione «sostanziale» di tributo proprio che valorizzi il legame con la «realtà storica costitutiva dell'autonomia».

<sup>12</sup> A. BRANCASI, *L'autonomia finanziaria degli enti territoriali: note esegetiche sul nuovo art. 119 Cost.*, in *Le Regioni*, 2003, pp. 48-55, ed ivi altra dottrina citata.

### 3. Sistema tributario statale e sistemi tributari regionali

Il silenzio della Corte su questo punto termina con la sentenza n. 102/2008, dove si riconosce alle Regioni una «potestà legislativa esclusiva nella materia tributaria non espressamente riservata alla legislazione dello Stato e sempre che l'esercizio di tale facoltà non si traduca in un dazio o in un ostacolo alla libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni (artt. 117, quarto comma e 120, primo comma, Cost.)».

Come si vede è un riconoscimento esplicito che pone, però, il problema di individuare la materia su cui le Regioni potranno esercitare questa legislazione esclusiva. Si può ritenere che, se lo Stato ha legislazione esclusiva nella materia «sistema tributario dello Stato» (lett. e) dell'art. 117 Cost.), le Regioni eserciteranno la loro legislazione esclusiva nella materia innominata «sistema tributario della Regione».

Per quanto riguarda il contenuto di queste materie, ci viene in soccorso la citata giurisprudenza costituzionale, che individua quello della materia statale nella potestà impositiva dello Stato (nel senso che i tributi istituiti dallo Stato saranno, per ciò stesso, erariali e legittimamente istituiti in base all'art. 117, lett. e) Cost.). Continuando col parallelismo con la materia statale, anche il contenuto della materia regionale non può che essere la potestà impositiva delle Regioni ossia – sempre secondo la giurisprudenza costituzionale – la potestà di istituire tributi propri che saranno tali per il solo fatto di essere stati istituiti con legge regionale.

Emerge, quindi, che il contenuto delle due materie è identico (la potestà impositiva), differenziandosi esclusivamente sotto il profilo territoriale, nel senso che le Regioni, come è ovvio, potranno esercitare tale potestà entro i loro limiti territoriali<sup>13</sup>. Ma se il contenuto delle due materie è identico viene da pensare che si sia in presenza di un'unica materia («sistema tributario»), su cui Stato e Regioni esercitano una legislazione esclusiva, previo un necessario coordinamento, che, non a caso, il 3° comma dell'art. 117 Cost., riferisce al «sistema tributario», senz'altra specificazione (statale o regionale).

Ci si rende conto che in questo modo una competenza concorrente («coordinamento del sistema tributario») finisce col condizionare due legislazioni esclusive, ma si tratterebbe di un condizionamento, per così dire, «temporale», nel senso che il coordinamento precede temporalmente l'esplicazione delle competenze statali e regionali, che – dopo il coordinamento – potranno esercitarsi con i soli limiti che si addicono ad una legislazione esclusiva.

In questo senso, peraltro, si può recuperare il filone giurisprudenziale esaminato sopra, staccandolo da una concezione solo formale di tributo proprio, in quanto la qualificazione di tributo proprio regionale (ed erariale) rappresenta l'effetto di una potestà legislativa previamente definita e non già la causa.

D'altra parte, se è vero che questa interferenza tra le due legislazioni esclusive in materia tributaria non sarebbe l'unico caso di interferenza tra materie esclusive di legislatori diversi, è altrettanto vero che essa si presenta in forme peculiari, che appaiono diverse da quelle che caratterizzano gli altri casi di interferenza.

Infatti, come è noto, per descrivere (e trarre le relative conseguenze) la coesistenza tra competenze esclusive di legislatori diversi in genere si ricorre al concetto di trasversalità delle materie statali, ma non pare che, nel caso della materia tributaria, possa applicarsi il criterio della trasversalità delle materie, così come è stato elaborato dalla giurisprudenza e approfondito dalla dottrina.

In estrema sintesi, si può dire che la trasversalità opera nel senso di sottrarre all'ambito materiale presidiato dalla legislazione regionale porzioni di questo che sono attratte alla competenza statale, ma questo non comporta il completo svuotamento della competenza regionale.

Per fare qualche esempio, si può pensare ai rapporti tra la competenza esclusiva statale in materia di determinazione dei livelli essenziali (art. 117, 2° comma, lett. m, Cost.) e quella, anch'essa esclusiva ma regionale ex 4° comma dello stesso art. 117, sulla materia innominata «servizi sociali». Come è noto, la prima

<sup>13</sup> Come si è visto, la Corte, oltre all'implicito limite territoriale, pone un esplicito limite alla legislazione esclusiva regionale, là dove sostiene che questa può esercitarsi «nella materia tributaria non espressamente riservata alla legislazione dello Stato», ma su questo torneremo più avanti nel testo.

rappresenta la materia in riferimento alla quale la Corte costituzionale ha per la prima volta elaborato il concetto di materia trasversale (sent. n. 282/2002). Ebbene, la determinazione da parte dello Stato dei livelli essenziali non svuoterà la competenza delle Regioni in materia di “servizi sociali”, che potranno esercitarla, in via esclusiva, per tutti gli altri profili della materia.

Anche quando le materie regionali interferiscono con quelle materie trasversali statali, il cui perimetro è stato ampliato eccessivamente dalla Corte costituzionale (si pensi alla “tutela della concorrenza” e, per certi versi, anche alla “tutela dell’ambiente”), le Regioni mantengono la legislazione esclusiva sugli altri profili delle loro materie.

In sostanza, la trasversalità opera su un piano *materiale*, attraendo alla competenza statale parti di materie regionali, ma lasciando alle Regioni la competenza a disciplinare tutti gli altri profili non coperti dalla materia trasversale.

Viceversa, sembra che la naturale interferenza tra le due legislazioni esclusive (statale e regionale) in materia tributaria non operi su un piano materiale, perché il contenuto delle due legislazioni – come si è visto – è lo stesso: il sistema tributario sia esso statale o regionale. Si può dire che questa interferenza non sia trasversale – nel senso esposto sopra – bensì “alternativa”, nel senso che dove interviene un legislatore non può intervenire l’altro. Il che pone l’interrogativo su quando debba intervenire l’uno o l’altro dei due legislatori esclusivi.

La sentenza n. 102/2008 per evitare conflitti fra i due legislatori indica come criterio quello del divieto di doppia imposizione e, quindi, si può dire che se su un presupposto un legislatore ha istituito un tributo, l’altro non possa istituirlo.

Tale ultima sentenza, infatti, statuisce che le Regioni a Statuto ordinario possono istituire «tributi propri aventi presupposti diversi da quelli dei tributi statali...anche in mancanza di un’apposita legge statale di coordinamento, a condizione, però, che essi, oltre ad essere in armonia con la Costituzione, rispettino ugualmente i principi dell’ordinamento tributario».

Nel porre il divieto di doppia imposizione (i tributi propri regionali devono avere un presupposto diverso da quelli statali), la sentenza riconosce la facoltà delle Regioni di istituire tributi propri «anche in mancanza di un’apposita legge statale di coordinamento», il che ci sembra che rappresenti un aggiustamento di rotta – se non un vero e proprio *revirement* – rispetto alla precedente sentenza n. 37/2004, la quale (benché citata dalla stessa sent. n. 102/2008) aveva statuito che «non è ammissibile, in materia tributaria, una piena esplicazione di potestà regionali autonome in carenza della fondamentale legislazione di coordinamento dettata dal Parlamento nazionale»<sup>14</sup>.

Tuttavia, anche il condivisibile principio del divieto di doppia imposizione, se associato al riconoscimento di due legislazioni sostanzialmente equiordinate, in quanto entrambe *esclusive*, può avere conseguenze non sempre congrue. Infatti, potrebbe portare ad una corsa, da parte dei due legislatori, ad “accaparrarsi” i presupposti liberi su cui istituire i tributi, impedendo così all’altro legislatore di fare altrettanto.

In realtà, la Corte sembra scongiurare in radice questo rischio, riconoscendo – a quanto ci sembra di capire – comunque una priorità allo Stato. In primo luogo, perché spetterà sempre allo Stato determinare i principi fondamentali in materia di «coordinamento del sistema tributario» (art. 117, 3° comma Cost.), il che lo pone in una situazione di *prevalenza* sulle Regioni, soprattutto alla luce della giurisprudenza costituzionale<sup>15</sup>.

<sup>14</sup> L. ANTONINI, *La sent. n. 102 del 2008: una tappa importante per l’autonomia impositiva regionale*, in *Giur. cost.*, 2008, p. 2650, sottolinea il «sapore dell’inedito» della precisazione contenuta nella sent. n. 102/2008 rispetto alla giurisprudenza precedente e, in particolare, alla sent. n. 37/2004.

<sup>15</sup> G. RIVOSECCHI, *Il federalismo fiscale tra giurisprudenza costituzionale e legge n. 42/2009, ovvero: del mancato coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario*, in *Riv. dir. trib.*, 2010, pp. 51-52. sottolinea come la giurisprudenza costituzionale abbia avvalorato «una concezione “statalista” del coordinamento» che, pur preservando «imprescindibili istanze di unità», ha compreso l’autonomia finanziaria e tributaria degli enti territoriali. Anche F. SORRENTINO, *Coordinamento e principi costituzionali*, in *Rassegna Tributaria*, 2010, p. 1572, nota come la giurisprudenza costituzionale abbia finito per caratterizzare «come una sorta di competenza esclusiva dello Stato» quella che, in base al 3° comma dell’art. 117 Cost., sarebbe una competenza concorrente. Ancora



In secondo luogo, il divieto di doppia imposizione – come si è visto – è interpretato nel senso che le Regioni possono istituire propri tributi «aventi presupposti diversi da quelli dei tributi statali» e non viceversa, il che vuol dire che la potestà legislativa di istituire tributi propri riconosciuta alla Regioni sarà anche *esclusiva* e potrà pure esercitarsi in mancanza di una legge statale di coordinamento, ma sostanzialmente dipende dalla precedente scelta (o, meglio, “non scelta”) del legislatore statale di lasciare *libero* un determinato presupposto.

D'altra parte, considerato che la potestà impositiva statale è sicuramente più risalente di quella regionale, quest'ultima potrà esplicitarsi entro «limiti ristrettissimi» (Corte cost., sent. n. 37/2004)<sup>16</sup>. Detto in altri termini, «se lo Stato non provvede a liberare la base imponibile»<sup>17</sup>, *cedendo* fattispecie impositive<sup>18</sup>, le Regioni non potranno esercitare la loro autonomia impositiva.

Se, quindi, la giurisprudenza costituzionale sembra escludere la possibilità di una corsa all'*accaparramento* di presupposti di imposta liberi, con una soluzione che è, però, a favore dello Stato, si deve rilevare che *abbinare* il riconoscimento delle due legislazioni *esclusive* in materia tributaria con il divieto di doppia imposizione pone un altro problema interpretativo.

Si potrebbe, infatti, verificare l'ipotesi che una Regione istituisca un tributo su un presupposto non *coperto* dal legislatore statale. In questo caso, secondo la giurisprudenza costituzionale, saremmo in presenza di un “tributo proprio” regionale. Non si comprende, però, se tale presupposto, “regionalizzato” dalla legge di una singola Regione lo sia anche con riferimento alle altre Regioni (che saranno libere di istituire o meno tributi su questo presupposto), precludendo allo Stato di esercitare la sua capacità impositiva su questo presupposto ovvero se lo Stato, con una legge successiva, possa decidere di istituire un tributo su questo stesso presupposto che si applicherebbe almeno alle Regioni che non hanno deciso di istituire tributi propri sul medesimo presupposto.

Insomma, se Stato e Regioni dispongono di una legislazione *esclusiva* in materia tributaria e se si è posto il divieto di doppia imposizione, appare indispensabile un coordinamento del sistema tributario *nazionale*, comprensivo, cioè, del sistema dello Stato e di quelli regionali (con ricadute anche sugli Enti Locali)<sup>19</sup>.

Orbene, la materia «coordinamento del sistema tributario» è, come si è ricordato sopra, di competenza concorrente e, quindi, è pacifico che la “prima mossa” spetterà allo Stato che dovrà determinare i principi fondamentali, ma tali principi non dovranno essere molto dettagliati o, per usare le parole della citata sentenza n. 148/2012 a proposito del «coordinamento della finanza pubblica», non dovranno prevedere strumenti e modalità «in modo esaustivo», in modo cioè da limitare eccessivamente la competenza regionale.

prima, M. BARBERO, *Dalla Corte costituzionale un “vademecum” per l’attuazione dell’articolo 119 della Costituzione (nota a Corte cost. n. 37/2004)*, in *federalismi.it*, n. 5/2004, p. 5, commentando la citata sentenza della Corte costituzionale n. 37/2004, nota come la Corte interpreti estensivamente il potere statale di coordinamento, fino al punto di consegnare nelle mani del legislatore statale «una sorta di “assegno in bianco”». Questa concezione “statalista” del coordinamento risalta ancor di più se si pensa che il legislatore costituzionale non ha “approfittato” della recente legge cost. n. 1/2012 per assegnare la materia del *coordinamento* alla legislazione esclusiva dello Stato. Infatti, la legge cost. n. 1/2012 oltre ad introdurre il pareggio di bilancio in Costituzione, ha “spacchettato” la materia in questione, trasferendo alla legislazione esclusiva dello Stato la «armonizzazione dei bilanci pubblici», ma mantenendo il *coordinamento* (sia della finanza pubblica che del sistema tributario) nella competenza concorrente. Il che vale come una conferma dell'originaria intenzione di assegnare alla competenza concorrente il *coordinamento* che stride con la giurisprudenza costituzionale “statalista”.

<sup>16</sup> La sentenza precisa che questi «limiti ristrettissimi» si riferiscono al momento attuale (o, almeno, coevo a quello della sentenza stessa), che sarà superato dall'approvazione ed attuazione del coordinamento, previo un regime transitorio che consentirà «l'ordinato passaggio dall'attuale sistema» al nuovo sistema.

<sup>17</sup> T. VENTRE, *L'Irap e la tassa automobilistica regionali non sono tributi propri delle Regioni: spetta alla esclusiva competenza dello Stato la modifica delle relative discipline*, in *federalismi.it*, n. 10/2003, p. 4.

<sup>18</sup> Così D. IMMORDINO, *L'autonomia finanziaria a dieci anni dalla riforma costituzionale*, in *Le Regioni*, 2011, p.426.

<sup>19</sup> G. FRANSONI-G. DELLA CANANEA, *Articolo 119*, in R. BIFULCO-A. CELOTTO –M. OLIVETTI (a cura di), *Commentario alla Costituzione*, Torino, 2006, p. 2362 osservano che «appare evidente come l'effettiva portata del nuovo testo dell'art. 119 Cost. non può essere totalmente disgiunto da quello del suo collegamento con la disciplina del potere legislativo in materia di «coordinamento» recata dall'art. 117 Cost.»

Alla definizione di questi principi fondamentali *sembra*<sup>20</sup> ora provvedere la legge delega sul federalismo fiscale n. 42/2009, il cui art. 1, 1° comma chiarisce che la legge «reca disposizioni volte a stabilire in via esclusiva i principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario» e demandando, con il successivo art. 2, 1° comma, ai conseguenti decreti legislativi l'attuazione dell'art. 119 Cost. «attraverso la definizione dei principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario»<sup>21</sup>. Ed allora conviene soffermarsi brevemente sui provvedimenti relativi al federalismo fiscale, almeno con riferimento ai profili attinenti ai tributi propri regionali.

#### 4. La *manovrabilità* dei “tributi propri” regionali

Senza voler entrare nel dettaglio di un sistema oltremodo complesso (e, peraltro, non ancora a regime) come quello del federalismo fiscale, si può dire che la legge delega sul federalismo fiscale n.

42/2009 *corregge* la giurisprudenza costituzionale sulla qualificazione meramente formale dei tributi propri regionali, ricomprendendo anche i «tributi propri derivati», cioè quelli «istituiti e regolati da leggi statali, il cui gettito è attribuito alle regioni» (art. 7, 1° comma, lett. b), n. 1).

Oltre a questi, il medesimo articolo fa rientrare fra i tributi propri regionali anche «le addizionali sulle basi imponibili erariali» (n. 2) e quelli che sono definiti semplicemente «tributi propri», quelli cioè che, secondo il più volte citato orientamento giurisprudenziale, sarebbero dovuti essere gli *unic*i tributi propri perché – come dice la norma della legge delega – sono quelli «istituiti dalle regioni con proprie leggi in relazione ai presupposti non già assoggettati ad imposizione erariale» (n. 3)<sup>22</sup>.

Come si vede, per questi tributi propri *tout court* la legge ribadisce il divieto di doppia imposizione «introdotto dalla giurisprudenza costituzionale»<sup>23</sup>, peraltro previsto come principio e criterio direttivo anche dal precedente art. 2, lett. o) della legge n. 42/2009<sup>24</sup>.

Con riferimento ai tributi propri *tout court*, quindi, la legge delega conferma l'autonomia riconosciuta alle Regioni dalla giurisprudenza costituzionale, nel senso che le Regioni potranno istituire tributi propri con il limite del divieto di doppia imposizione, ma anche nel rispetto dei principi fondamentali in materia di *coordinamento*<sup>25</sup>.

Ora, senza voler entrare nel merito delle critiche sull'impianto dirigistico della legge delega<sup>26</sup>, si può dire che l'autonomia riconosciuta alle Regioni sui tributi propri *tout court* da sola non sembra idonea a *misurare* quella legislazione esclusiva in materia tributaria che la Corte costituzionale riconosce alle Regioni,

---

<sup>20</sup> G. RIVISECCHI, *Il federalismo fiscale...*, cit., pp. 52-54 dubita dell'effettiva natura di legge contenente i principi fondamentali in materia, sottolineando come questa «autoqualificazione» non sia sufficiente a far acquisire alla legge n. 42/2009 tale natura.

<sup>21</sup> L. PERRONE, *I tributi regionali propri derivati*, in *Rassegna Tributaria*, 2010, p. 1599-1600 evidenzia la differenza fra il dettato delle due norme della legge delega, sicché non si comprende se il legislatore delegante abbia voluto determinare i principi fondamentali con la stessa legge delega (come dice l'art. 1) o se, invece, abbia demandato la determinazione di questi principi ai decreti legislativi (come sembra intuirsi dall'art. 2).

<sup>22</sup> L. PERRONE, *I tributi regionali propri derivati*, cit., p. 1601 ipotizza l'esistenza di un altro tipo di tributo proprio regionale, «magari come *species* del derivato», rappresentato da quei tributi «istituiti» dalla legge statale, ma «regolati» dalla Regione, anche su «delega *ad hoc* da parte della Legge statale istitutiva».

<sup>23</sup> G. RIVISECCHI, *Il federalismo fiscale...*, cit. p. 55.

<sup>24</sup> L. ANTONINI-M. BARBERO, *Articolo 2, comma 2*, in A. FERRARA- RRARAEALERNO (a cura di), *Il «federalismo fiscale». Commento alla legge n. 42 del 2009*, Napoli, 2010, p. 66 osservano che il testo vigente fa riferimento al “presupposto” anziché all'espressione “base imponibile”, prevista nelle prime versioni del testo, il che vuol dire vietare «la doppia imposizione giuridica, ma non quella economica». La norma – come sottolineano gli Autori – fa salve dal divieto di doppia imposizione «le addizionali previste dalla legge statale o regionale».

<sup>25</sup> E. BUGLIONE, *Articolo 7*, in A. FERRARA- RRARAEALERNO (a cura di), *Il «federalismo fiscale»...*, cit. p. 100.

<sup>26</sup> Per queste critiche cfr. R. BIN, *Che ha di federale il “federalismo fiscale”?*, in *Le Istituzioni del Federalismo*, 2008, p. 525 e ss. (che, però, si riferisce al disegno di legge da cui è scaturita la legge delega) e R. DI MARIA, *Ripensare la natura di “tributo proprio” delle Regioni? Brevi riflessioni sulla evoluzione (semantica) della potestà legislativa regionale in materia tributaria (a margine di Corte cost., sent. n. 216/2009)*, in *forumcostituzionale.it*, s.d., spec. pp. 18-19, con riferimento al testo vigente della legge delega.

in quanto nella situazione attuale (ma presumibilmente anche in futuro) la gran parte del sistema tributario regionale sarà costituito dai tributi propri derivati e dalle addizionali<sup>27</sup>.

Ne consegue che sarà sul grado di “manovrabilità” di questi ultimi che si giocherà la partita sulla reale *consistenza* della legislazione esclusiva delle Regioni. È vero che i tributi derivati altro non sono che tributi sostanzialmente erariali, nel senso che la loro istituzione (e, quindi, eventuale soppressione) e disciplina è rimessa al legislatore statale, mentre alle Regioni è soltanto attribuito il relativo gettito<sup>28</sup>. Ed è altrettanto vero che la Corte costituzionale, nel momento in cui riconosce una legislazione esclusiva alle Regioni, la limita alla materia tributaria «non espressamente riservata alla legislazione dello Stato», il che sembrerebbe escludere che la legislazione esclusiva regionale possa estendersi anche alla disciplina di questi tributi.

Tuttavia, se si vuole dare un senso più completo alla legislazione esclusiva delle Regioni, si può *approfittare* del dato testuale della legge delega n. 42/2009 che ricomprende fra i tributi propri regionali anche quelli derivati e le addizionali e consentire alle Regioni di esercitarla anche sul gettito di questi tributi (che è loro attribuito).

D'altra parte, lo stesso art. 7 della legge delega prevede spazi di intervento regionale per queste due tipologie di tributi propri regionali, là dove stabilisce che la legge regionale può «modificare le aliquote e disporre esenzioni, detrazioni e deduzioni»<sup>29</sup> dei tributi derivati e può «introdurre variazioni percentuali delle aliquote delle addizionali e...disporre detrazioni entro i limiti fissati dalla legislazione statale» (lett. c).

Insomma, se non si vuole che la legislazione esclusiva regionale resti poco più di un riconoscimento formale (con un *contenuto* limitato), si dovrà consentire alle Regioni di esercitarla anche su quei tributi propri ex art. 7 della legge n. 42/2009 «istituiti e regolati» dallo Stato, che rappresentano la gran parte dei tributi regionali.

La “manovrabilità” da parte regionale dovrà ovviamente trovare un limite massimo a tutela del contribuente, come sembra prevedere il d.lgs. n. 68/2011 (recante disposizioni in materia di autonomia di entrata delle Regioni a Statuto ordinario) a proposito della tassa automobilistica regionale, là dove, affidando alle Regioni la disciplina di questa tassa, fa salvo il rispetto dei «limiti massimi di manovrabilità previsti dalla legislazione statale» (art. 8, 2° comma).

La manovrabilità regionale dovrà prevedere anche la facoltà per le Regioni di sopprimere i tributi derivati (naturalmente, con riferimento al proprio territorio), come lo stesso d.lgs. n. 68/2011, a partire dal 2013, prevede per alcuni tributi indicati nell'art. 8, 1° comma o la facoltà delle Regioni di azzerare le aliquote come il citato decreto prevede, sempre a partire dal 2013, per l'IRAP (art. 5, 1° comma)<sup>30</sup>.

Insomma, limitare la legislazione esclusiva regionale alla sola istituzione dei tributi propri tout *court* sarebbe ben poca cosa (visto il numero di presupposti già occupati dallo Stato) e, soprattutto, farebbe dipendere l'autonomia impositiva regionale dalla scelta del legislatore statale.

Pertanto, se non si vuole che la legislazione dello Stato in materia tributaria sia – parafrasando Orwell – *più esclusiva* di quella (parimenti esclusiva) delle Regioni, si dovrebbe consentire di estendere la legislazione esclusiva regionale pure alla “manovrabilità” dei tributi derivati (anch'essi ora rientranti tra quelli “propri” delle Regioni ex art. 7 della legge n. 42/2009), da esercitarsi nell'ambito di un effettivo coordinamento, inteso in modo meno statalistico del passato e che dovrebbe, comunque, garantire l'invarianza del carico fiscale.

<sup>27</sup> R. DI MARIA, *Ripensare la natura...*, cit., p. 18.

<sup>28</sup> La lett. d) del citato art. 7 della legge n. 42/2009 per i tributi derivati e per le compartecipazioni al gettito dei tributi erariali pone il principio della territorialità, il che, secondo E. BUGLIONE, *Articolo 7*, cit., p. 100, non sarebbe una novità visto che già adesso il gettito dei tributi derivati è «attribuito con i criteri indicati dalla norma citata». Per una visione critica di un certo modo di intendere il criterio della “territorialità”, cfr. L. RONCHETTI, *Federalismo fiscale...*, cit., C. DE FIORES, *Note critiche sul federalismo fiscale*, in *Costituzionalismo.it*, fasc. 2/2009 (anche con riferimento alla dottrina straniera, cfr. spec. nota 23) ed ora anche C. BUZZACCHI, *La solidarietà tributaria. Funzione fiscale e principi costituzionali*, Milano, 2011, pp. 74-85 e dottrina ivi citata.

<sup>29</sup> Seppur «nei limiti e secondo criteri fissati dalla legislazione statale e nel rispetto della normativa comunitaria».

<sup>30</sup> Si veda sul punto la recente sentenza della Corte costituzionale n. 50/2012.

# INDICE

<b>PARTE I</b> .....	<b>5</b>
<b>LEGISLAZIONE</b> .....	<b>5</b>
AFFARI ISTITUZIONALI.....	5
AFFARI GENERALI.....	7
ASSETTO DEL TERRITORIO.....	10
SVILUPPO ECONOMICO.....	14
SERVIZI SOCIALI.....	17
<b>PARTE II</b> .....	<b>23</b>
<b>GIURISPRUDENZA</b> .....	<b>23</b>
<b>PARTE III</b> .....	<b>60</b>
<b>DOTTRINA</b> .....	<b>60</b>
<b>PARTE IV</b> .....	<b>66</b>
<b>SEGNALAZIONI</b> .....	<b>66</b>

**Riproduzione e diffusione ad uso interno.**